CXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1896

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Atti vari:
Proposta di legge (*Lettura*):
Giurisdizioni temporarie di conciliazione (ARTOM) . . . *Pag.* 4143
Relazione (*Presentazione*):
Ricchezza mobile ai Comuni (CARCANO) . . . 4170
Disegno di legge (*Seguito della discussione*): 4155
Infortuni sul lavoro:
Oratori:
BERENINI . . . 4175
BERTESI . . . 4162
BONACCI . . . 4173 74
CAMPI . . . 4162-70
CHIMIRRI, *relatore* . . . 4156 63-67-73 74
FIAMBERTI . . . 4166
FUSINATO . . . 4165-73
GUICCIARDINI, *ministro di agricoltura e commercio* . . . 4156-66-73
LUZZATTO R. . . . 4172-74
MECACCI . . . 4159-69
MICHELOZZI . . . 4174
MURMURA . . . 4164
NOCITO . . . 4163
PERONI . . . 4162
PIPITONE . . . 4157-69
RICCI V. . . . 4163
ZAVATTARI . . . 4156-80
Domanda a procedere contro il deputato VALLE G. (*Approvazione*) . . . 4152
Interrogazioni:
Insequestrabilità degli stipendi:
Oratori:
COSTA, *ministro guardasigilli* . . . 4144 45
MAGLIANI . . . 4145
Delegati scolastici:
Oratori:
COTTAFAVI . . . 4147
GALIMBERTI, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 4146-48
Estatatura di Scansano:
Oratori:
DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio* . . . *Pag.* 4149
VALLE A. . . . 4149
Sessenni dei professori secondari:
Oratori:
CREDARO . . . 4150
GALIMBERTI, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . 4149-52
Osservazioni sul processo verbale:
Oratori:
CAVALLOTTI . . . 4142
FERRARIS M. . . . 4141
IMBRIANI . . . 4142
SANGUINETTI . . . 4142
Proposta di legge (*Scioglimento*):
Decime:
Oratori:
COSTA, *ministro guardasigilli* . . . 4153
GALLO . . . 4152
Votazione segreta . . . 4182

La seduta comincia alle 14.

Dichiarazioni sul processo verbale.

D'Ayala-Valva, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

Ferraris Maggiorino. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ferraris Maggiorino. Mi credo in dovere di fare una breve dichiarazione a proposito dell'interrogazione svoltasi ieri sull'ordine di servizio relativo alla revisione dei telegrammi dell'ufficio telegrafico della città di Milano.

Ormai è ammesso da tutti che quell'or-

dine di servizio non fu pubblicato che il 26 marzo, cioè 16 giorni dopo che avevamo lasciato il Ministero. Perciò, tanto a nome mio, quanto a nome del mio collega onorevole Rava, dichiaro che quell'ordine di servizio non solo non partì affatto da noi, ma non ne abbiamo avuta alcuna notizia. Se l'avessimo avuta, siccome esso era assolutamente contrario ai principî coi quali durante 26 mesi abbiamo retto quell' Amministrazione, non solo lo avremmo immediatamente revocato, ma non ci saremmo arrestati un minuto dall' indagare a chi ne spettasse la responsabilità, per farla ricadere su coloro cui la responsabilità medesima spettava. (*Bravo! Bene!*)

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare sul processo verbale.

Imbriani. Ieri, allorquando il deputato Peroni, che mi duole di non vedere al suo posto, benchè, un momento fa, fosse nell'Aula...

Presidente. Permetta, onorevole Imbriani, è sul processo verbale che Ella intende parlare?

Imbriani. Sì.

Presidente. Allora, dica in che modo Ella non sia sodisfatto del processo verbale.

Imbriani. Faccio una dichiarazione simile a quella che ha potuto fare il deputato Maggiorino Ferraris.

Allorquando, dunque, il deputato Peroni dichiarò che egli aveva avuto una missione dal capo della direzione generale di sanità, non retribuita, ma *con rimborso di spese a piede di lista*, accennò che su questi banchi (*indica i banchi dell'estrema sinistra*) vi era chi aveva avuto e che aveva questi stessi incarichi lautamente retribuiti.

Interpellato da me, messo in mora, perchè nominasse costoro, non rispose.

Io rifò la stessa interrogazione...

Presidente. Scusi: questa non è questione di processo verbale!

Imbriani. Su questi banchi non vi è nessuno che abbia incarichi retribuiti e perciò se non si fanno i nomi, qualunque allusione è una calunnia.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella non ha facoltà di parlare. La richiamo all'ordine. Ella offende i suoi colleghi, quando, per un pretesto, vuol far riaprire una questione già esaurita.

Peroni. Chiedo di parlare.

Presidente. Non è più una discussione questa.

Peroni. Io non ho sentito quello che è stato detto. Io sono pronto a rispondere. (*No! no! — Rumori*).

Imbriani. Faccia i nomi. (*Basta! basta!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti.

Cavallotti. Onorevole presidente, nel resoconto sommario della seduta di ieri, leggo avere il presidente osservato all'onorevole Imbriani che la mozione presentata per l'inchiesta Astengo era stata da me ritirata senza opposizione.

Per non lasciar posto ad equivoci in queste parole e in quel ritiro, ci tengo a precisare nettamente, che la mozione fu da me ritirata, solo in quanto ritenni, come debbo ancora ritenere, il Governo acquiescente e consenziente, nella persona del presidente del Consiglio, alla sostanza della domanda mia; quella cioè che la Camera fosse posta in possesso, non del testo completo della inchiesta, ma di tutti i dati e di tutti gli elementi in essa raccolti che potessero fare luce sia su i motivi che consigliarono prelevamenti irregolari da un capitolo all' altro, sia su tutto ciò che concerne lo stanziamento dei fondi per la calamità pubblica e gli usi che se ne fecero.

Nè potevo dare altra forma od altro senso al ritiro della mia mozione dopo che coloro i quali avevano finto di volere una luce più completa della mia, innanzi al pericolo che questa si facesse davvero si affrettarono a ritirare la domanda salvo a far la voce grossa appena si videro in salvo dal pericolo.

Presidente. Onorevole Cavallotti, il resoconto stenografico è il solo che potrà far fede, tanto delle dichiarazioni dell' onorevole presidente del Consiglio, quanto di quelle fatte da Lei.

Sanguinetti. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sanguinetti. Io ieri avevo chiesto di parlare per un fatto personale; ma l'onorevole nostro presidente non me la concedette. Egli forse fece bene, gliene dò lode e ne lo ringrazio...

Presidente. La sua voce non è giunta fino a me; altrimenti Le avrei conceduta facoltà di parlare come la concedetti agli altri...

Sanguinetti. Ripeto che gliene dò lode...

Presidente. Io non voglio lodi. Io non ho fatto che il mio dovere. Se non ho udito la

sua domanda, lo attribuisca alle condizioni dell'aula...

Sanguinetti. Dichiaro che sono contento... (*Ilarità*).

Presidente. Ed allora che cosa vuole? (*Si ride*).

Sanguinetti. Siccome io, non avendo potuto parlare, ho deposto al banco della Presidenza un'interpellanza al ministro dell'interno ed a quello del tesoro, così La pregherei di domandare ai detti ministri se l'accettano....

Presidente. Sta bene. Se non vi sono osservazioni in contrario, si intenderà approvato il processo verbale.

(*È approvato*).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Chiaradia di giorni 8; Cottafavi, di 6; Lausetti, di 8; Romanin-Jacur, di 10; Calvanese, di 12; Tripepi Francesco, di 3; Pullè, di 10. Per motivi di salute gli onorevoli: Macola, di giorni 8; Rampoldi, di 2. Per ufficio pubblico l'onorevole Serena, di giorni 30.

(*Sono conceduti*).

Lettura di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Si dia lettura di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Artom di S. Agnese.

D'Ayala-Valva, *segretario, legge:*

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Artom di S. Agnese.

Sulla creazione di giurisdizioni temporarie di conciliazione nei cantieri di pubblici lavori.

Art. 1.

Sono attribuite all'ingegnere direttore dei lavori le funzioni di giudice conciliatore per comporre e decidere le controversie, che possano sorgere tra gli operai addetti all'esecuzione di opere pubbliche e i sotto-cottimisti dai quali sono assunti, purchè non eccedano, sole o congiunte, il valore di lire 50 e riguardino:

a) i salari pattuiti e i modi di pagamento;

b) le ore di lavoro convenute;

c) l'osservanza dei patti speciali di lavorazione;

d) le imperfezioni del lavoro, quando il sotto-cottimista ne abbia tratto cagione per rifiutare la materia lavorata, per diminuire il salario o multare l'operaio;

e) le indennità in caso di licenziamento prima del termine pattuito, o prima che il lavoro sia compiuto. Se il licenziamento è stato ordinato dal personale tecnico dirigente, sarà competente invece il magistrato ordinario.

Quando il valore della controversia o delle controversie è superiore a lire 50, l'ingegnere direttore dei lavori potrà solo conciliare.

Art. 2.

Sopra ricorso, anche verbale, di una delle parti, l'ingegnere direttore dei lavori provvederà, coi mezzi amministrativi dei quali dispone, perchè l'altra parte ne sia avvisata.

L'istruzione della causa è fatta oralmente e la procedura sarà, volta per volta, determinata dall'ingegnere direttore dei lavori il quale avrà, a tale uopo, i poteri dell'arbitro che giudica da amichevole compositore.

Art. 3.

Le sentenze dell'ingegnere direttore dei lavori sono inappellabili, salvo quanto è disposto nell'art. 452 prima parte del Codice di procedura civile.

La parte che intende proporre appello deve farne dichiarazione all'ingegnere entro tre giorni dalla pronunciazione della sentenza. L'ingegnere ne farà dare notizia all'altra parte entro tre giorni successivi, e trasmetterà immediatamente copia della dichiarazione di appello e della sentenza al pretore.

Art. 4.

Le sentenze dell'ingegnere o direttore dei lavori sono esecutive il giorno successivo a quello, nel quale le parti ne abbiano avuto notizia nei modi indicati nell'art. 2.

L'incidente in competenza, sollevato da una delle parti, non sospende nè il corso del giudizio, nè la esecuzione della sentenza, se l'ingegnere lo riconosca infondato.

Art. 5.

L'esecuzione delle sentenze dell'ingegnere direttore dei lavori è regolata dalle disposi-

zioni in vigore sull'esecuzione delle sentenze dei conciliatori.

Nondimeno, nei casi urgenti, e quando la condanna non sia superiore alle lire 30, può l'ingegnere procedere, coi mezzi amministrativi dei quali disponga, all'esecuzione delle proprie sentenze.

Le stesse disposizioni si applicano ai verbali di conciliazione l'oggetto dei quali non ecceda il valore di lire cinquanta.

Art. 6.

Per gli effetti della presente legge è ingegnere direttore dei lavori quello da cui le parti non dipendono immediatamente. Esso non potrà assumere l'esercizio delle sue funzioni di giudice conciliatore se prima non avrà prestato giuramento nelle mani del Pretore competente per territorio.

Art. 7.

Gli atti, che concernano cause o conciliazioni di valore non superiore alle lire cinquanta saranno scritti su carta da centesimi dieci. Tutti gli altri saranno scritti su carta da una lira.

È permesso l'uso delle marche da bollo, purchè non si ecceda il numero e la lunghezza dei righi della carta bollata.

Art. 8.

Per gli atti preveduti dalla presente legge sono dovuti dalle parti i seguenti diritti:

Per ogni verbale di conciliazione riuscita . . . . . cent. 30
Per ogni verbale di conciliazione non riuscita . . . . . » 40
Per ogni sentenza. . . . . » 60

Art. 9.

Non è necessaria l'opera di un cancelliere.

Presidente. Stabiliremo poi il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge di accordo fra il proponente e l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Magliani al presidente del Consiglio, « per conoscere se intenda presentare subito all'approvazione del Parlamento il disegno di legge per la completa insequestrabilità degli stipendi degl impiegati dipendenti dalle varie amministrazioni civili, e così compiere un atto di giustizia distributiva promesso sempre invano dai precedenti Ministeri. »

Non essendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, passeremo...

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Rispondo io.

Presidente Allora ha facoltà di parlare.

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Giorni sono ho già risposto ad uguale interrogazione di altri due colleghi della Camera; non posso quindi far altro che ripetere i concetti già espressi.

Se il Governo dovesse esaminare la questione esclusivamente dal punto di vista della convenienza amministrativa, è certo che acconsentirebbe all' idea alla quale pare intenda dare il suo appoggio l'onorevole interrogante.

Ma la questione dell'insequestrabilità totale degli stipendi, è questione gravissima, non dal punto di vista del Governo, bensì dal punto di vista dell'impiegato, dell'operaio pagato dallo Stato.

Trattasi, infatti, di vedere se, rendendo completamente insequestrabile lo stipendio, si gioverebbe economicamente agli stipendiati. E v'ha luogo a dubitare, perchè l'esperienza ha dimostrato che l'insequestrabilità non libera i poveri impiegati, operai e giornalieri, da coloro i quali con largo compenso anticipano loro i danari.

Senonchè, la questione è anche più grave sotto un altro aspetto, che direi morale ed economico insieme. Morale, perchè qui pure l'esperienza ha dimostrato che, di regola, sono i peggiori i quali si valgono di questa garanzia; mentre gli onesti fanno onore agli impegni, provvedendo in modo da non assumerli maggiori alle loro forze, se non in casi di estrema necessità. Invece l'uomo facile a spendere, che sente di avere dietro le spalle la garanzia di una insequestrabilità della sua paga, del suo stipendio, più facilmente può correre sulla via dello scialacquo.

Ed allora sopravviene un'altra considerazione ed è questa: che sapendo di poter spendere impunemente, l'operaio o l'impiegato non si abitua a quella che per lui è la prima, la fondamentale delle qualità, non si abitua cioè alla parsimonia, a regolare le spese in modo da non eccedere i mezzi.

Perciò io, come già dichiarai giorni sono,

non rifiuto a nome del Governo di studiare la questione; ma, rifiutando di portare subito una soluzione davanti al Parlamento — tanto più che le leggi precedenti hanno lasciato aperto questo varco ed hanno limitata la insequestrabilità degli stipendi anche per una ragione di diritto transitorio — faccio le mie riserve sulle conclusioni definitive che il Governo potrà prendere su questo grave ed importante argomento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

Magliani. Se io avessi giudicata la risposta dell'onorevole guardasigilli, data in una seduta precedente all'interrogazione dell'onorevole Santini, se non esauriente, per lo meno atta a sodisfare in qualche modo i giusti criterii che hanno ispirato gli interroganti su questa materia, certamente io non avrei esitato a ritirare la mia interrogazione. Ma purtroppo io non solo trovai che la risposta dell'onorevole guardasigilli non era sodisfacente, ma con sommo mio rincrescimento la stimai tale da doverne rimanere sorpreso!

Ed assai più sono sorpreso di sentire oggi dall'onorevole guardasigilli che si tratta di una questione di comodità amministrativa e non invece di una questione di principii, secondo noi intendiamo.

Io chiedo all'onorevole guardasigilli: è giusto o no il principio che ha ispirato la legge di completa insequestrabilità degli stipendi degli impiegati dello Stato? È giusto o no il principio che ha egualmente informato la legge della insequestrabilità degli stipendi dei maestri comunali, i quali sono tanto impiegati comunali, quanto i segretari comunali, il cui stipendio è invece sequestrabile per un quinto?

Se questo principio il ministro lo ritiene giusto, io non so perchè questo principio non possa e non debba essere applicato anche a tutte le altre categorie d'impiegati! Ma se ritiene invece che questo principio non sia giusto, allora francamente venga a proporre alla Camera una legge, la quale annulli le precedenti e l'avremo così finita. Ma finchè vige questo principio sanzionato dal Parlamento, sanzionato da una legislazione che comincia dal 1864, anno in cui alla Camera fu ventilata la insequestrabilità parziale degli stipendi, ed invece, su proposta dello stesso onorevole Minghetti, fu adottato il principio della completa insequestrabilità, io credo assai difficile, se non quasi impossibile, che il Governo si senta il coraggio di tornare indietro e rifare *ab imis* questa speciale legislazione!

Ad ogni modo, io lo preferirei purchè una buona volta si parlasse chiaro e chiaramente si operasse. Tanto più perchè si venne poi nel 1885 a proporre la completa insequestrabilità degli stipendi dei maestri elementari; e nel 1888, tanto per rendere meno spiccato il privilegio sancito a favore di altre categorie d'impiegati, si propose dal Governo e si approvò dalla Camera, come una transazione, la sequestrabilità del quinto degli stipendi degli impiegati delle altre amministrazioni civili.

E l'articolo primo della legge stessa come ha ben detto e ricordato anche il guardasigilli lascia adito, anzi invito doveroso, appunto all'applicazione di questo principio, perchè si esprime proprio in questi termini: « fino a che non *sarà provveduto con leggi uniformi*, circa la insequestrabilità degli stipendi, ecc. »

Sicchè tale dizione dell'articolo 1° della legge del 1888, lascia al Governo, al Parlamento il còmpito imprescindibile di provvedere con una legge uniforme, ed aggiungerò eguale per tutti gl' impiegati, senza distinzioni e senza parzialità stonanti col dritto vigente, circa la insequestrabilità degli stipendi.

Ora, onorevole ministro, sono passati otto anni ed Ella, come rappresentante del presidente del Consiglio, che non a caso io aveva interrogato e che mi duole assai di non vedere al suo posto, mi viene a rispondere che si vedrà, che si studierà, e si cercherà!

Capirà bene, onorevole ministro, che questa risposta non può sodisfare deputati che non per perdere il loro tempo interrogano il Governo sopra una materia ben più importante di quella che il Governo forse non creda!

Ecco perchè io sono dolentissimo di dichiararmi non solo non sodisfatto, ma meravigliato della risposta e delle parole dell'onorevole ministro.

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Duolmi che l'onorevole interrogante non sia stato sodisfatto delle mie parole, le quali in sostanza l'assicuravano che il Governo avrebbe

portato sull'argomento tutte le sue cure e tutto il suo studio per vedere se fosse il caso di presentare una legge, che corrispondesse ai voti dell'onorevole interrogante.

Per verità egli ha portato la questione su di un terreno nel quale, non mi pare sia il caso, almeno per il momento, di doverlo seguire.

Egli ha voluto dimostrare, che, dal momento che vi è una legge del 1864 e poi altre successive, le quali hanno stabilito un certo principio in un dato ordine (mi permetterà però di osservare che trattasi di un ordine puramente economico ed amministrativo), ora non sia più il caso di discutere e di mettere in dubbio ciò che 30 anni fa venne accettato.

No: l'Amministrazione è sempre perfettibile; e ciò che 30 anni fa ha potuto essere universalmente accettato, oggi può essere discusso. Ed io credo di aver dimostrato, non già che quel principio debba essere senz'altro abbandonato, ma bensì che vi siano delle considerazioni per le quali meriti almeno di essere discusso. E su questo punto ho creduto opportuno di replicare, non già per insistere affinchè l'interrogante si dichiarasse sodisfatto, bensì unicamente per chiarire appieno il concetto del Governo.

Presidente. Veniamo alla seconda interrogazione che è dell'onorevole Cottafavi, al ministro dell'istruzione pubblica, « in ordine alla cessazione d'ufficio dei delegati scolastici mandamentali ed all'abolizione degli esami di promozione nelle scuole primarie. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato del Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per la istruzione pubblica.* L'onorevole Cottafavi interroga il ministro dell'istruzione pubblica intorno a due ordini di fatti: cioè riguardo alla cessazione d'ufficio dei delegati scolastici mandamentali, e all'abolizione degli esami di promozione nelle scuole primarie.

Veramente nè l'uno nè l'altro dei due fatti affermati nella interrogazione sono ora compiuti; perchè nè i delegati scolastici hanno cessato di esistere, nè gli esami sono stati aboliti nelle scuole elementari.

Ma io sento il dovere di dire quali sono gl'intendimenti del ministro intorno a questi due argomenti.

I delegati scolastici non sono nominati per legge. La legge Casati non fa cenno dei delegati scolastici. L'articolo 318 anzi parla soltanto di Commissioni di vigilanza e di ispettori di vigilanza, che sono stati richiamati completamente dal Decreto del 9 ottobre 1895. Furono istituiti i delegati scolastici con il regolamento Berti nel 1866; ed allora ebbero la vigilanza sulle scuole elementari e sull'adempimento dei lasciti per le scuole stesse. Poi nel 1867 il ministro Coppino vide la necessità di estenderne gl'incarichi, e deferì alla vigilanza dei delegati scolastici anche l'insegnamento delle scuole tecniche e classiche, nonchè i Convitti. Nel 1877 infine venne dalla legge sull'istruzione obbligatoria affidato ai delegati scolastici di curarne l'adempimento; ma l'incarico era gratuito, non avevano indennità di viaggio per ispezionare i Comuni del mandamento; e perciò i delegati, mandamentali non potevano adempiere scrupolosamente al loro dovere, come sarebbe stato necessario; e non lo potevano per tanti altri motivi. Quindi lagnanze sopra lagnanze. E queste lagnanze tanto più ebbero gravità, inquantochè, in alcuni luoghi, volendo i delegati scolastici immischiarsi in cose d'insegnamento, perturbarono il buon andamento delle scuole elementari.

Io non dico che questo avvenisse di regola generale. Anche fra i delegati scolastici vi sono state delle persone che hanno compiuto pienamente e perfettamente il loro dovere; ma in massima essi hanno suscitato più lagnanze che elogi.

D'altronde, ne converrà l'onorevole Cottafavi, troppi custodi vi erano per i maestri delle scuole elementari, che dovevano ubbidire al sindaco, all'assessore per l'istruzione pubblica, al sopraintendente scolastico, al delegato scolastico, all'ispettore scolastico, al provveditore degli studi: e fra tanti medici, l'ammalato finiva col morire.

Io credo che il regolamento del 9 ottobre 1895, facendo in parte piazza pulita di tanti sopraintendenti e di tanti vigilanti sopra le scuole elementari, richiamando in vigore l'articolo 318 della legge Casati, affezionando alle scuole, per la composizione stessa delle Commissioni, le donne, e specialmente le madri di famiglia, che sono le più indicate, abbia dato una grande garanzia al buon andamento della scuola.

Del resto poichè noi non possiamo, in que-

sto momento, aiutare i maestri elementari nelle continue istanze per un miglioramento della loro condizione finanziaria, almeno diamo ad essi la sicurezza che, facendo il proprio dovere, tutto il proprio dovere, senza tanti custodi d'attorno, troveranno minori inciampi nella loro carriera.

E vengo alla seconda parte, cioè all'abolizione degli esami nelle classi elementari. Veramente la abolizione degli esami nelle classi elementari non sussiste, perchè non c'è una vera abolizione di esami per la prima, seconda e quarta classe, ma soltanto una dispensa per gli alunni che abbiano riportato una media annuale di sette decimi in profitto e di otto in condotta. Ciò venne fatto dietro le vive istanze che l'onorevole Morandi mosse discutendosi il bilancio dell' istruzione pubblica nel luglio dell'anno scorso, e dietro anche i buoni successi che la dispensa dagli esami aveva dato nelle classi secondarie. Il ministro si è attenuto a questo concetto: che debbano conservarsi gli esami della terza classe elementare, cioè di proscioglimento, perchè questi indicano il grado minimo d'istruzione che deve avere il cittadino italiano, e della quinta elementare, perchè questi indicano se l'alunno possa passare agli istituti superiori. Per le altre classi ha seguito questo concetto: che l'alunno, il quale durante tutto l'anno ha dato prova di sapere, non debba essere torturato nei mesi estivi da un'ultima prova d'esame, benissimo da i latini definita: *periculum subire.*

Con la dispensa l'alunno non deve più sottostare a questo pericolo, perchè durante tutto l'anno l' ha superato dando diuturna buona prova di sè.

Il decreto 26 aprile ha incontrato però un ostacolo alla Corte dei conti, la quale richiamò in vigore l'articolo 325 della legge Casati, che imponeva gli esami semestrali. Ma l'invocare oggi l'articolo 325 della legge Casati è la stessa cosa come invocare il primo articolo dello Statuto. Gli esami semestrali sono un ricordo della nostra infanzia e non esistono più dal 1868. D'altra parte non si comprende come la Corte dei conti, che allora quando si è trattato della dispensa dagli esami nelle scuole secondarie, e perfino dall'esame di licenza, non ha sollevato nessuna eccezione, dimenticando l'articolo 221 della legge Casati, ne abbia sollevate oggidì per le scuole elementari, nelle quali motivi di igiene e di maggior riguardo impongono vieppiù tale dispensa.

Io credo con questo di avere sodisfatto l'onorevole Cottafavi; e, siccome il motivo essenziale della Corte dei conti è che questo Decreto, prima di essere promulgato, venga approvato dal Consiglio dei ministri, il ministro ciò farà quanto prima: così la dispensa dagli esami nella prima, seconda e quarta classe elementare presto sarà un fatto compiuto.

Presidente. L'onorevole Cottafavi ha facoltà di dichiarare se sia o no sodisfatto.

Cottafavi. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica delle spiegazioni e degli schiarimenti fornitimi. Io ho rivolto a lui la mia interrogazione non per muovere censura a provvedimenti già presi o che si stessero per attuare, ma unicamente per apprendere veramente quali fossero le intenzioni del Governo relativamente all'argomento al quale è diretta la mia interrogazione, cioè all'abolizione dei delegati scolastici.

Io quindi non posso entrare nel merito; ma debbo assicurare l'onorevole sotto-segretario di Stato, che, siccome questa abolizione si è fatta, direi quasi, tacitamente, così i delegati scolastici a tutt'oggi non ne sanno nulla...

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione.* Chiedo di parlare.

Cottafavi. ... ed è veramente doloroso che i delegati scolastici, i quali nelle loro circoscrizioni hanno prestato un servizio utile e gratuito, come ha in parte riconosciuto lo stesso onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica, ed alcuni ressero l'ufficio per 25 anni in mandamenti spesso composti di molti Comuni, debbano cessare di ufficio senza un cenno, senza una parola di ringraziamento, senza neppure un avvertimento che il loro ufficio veniva soppresso.

Io non ho mai inteso, con questo, di rivolgere una critica al Ministero della pubblica istruzione, tanto più che questa abolizione non si deve al ministro attuale, ma al suo predecessore, che la stabilì col regolamento 9 ottobre 1895.

Aggiungo che i delegati scolastici sono cessati tacitamente di carica, non perchè ci sia nessuna disposizione che ordini la loro soppressione o decadenza, ma perchè il nuovo regolamento non ne parla. E, come ha osser-

vato il sotto-segretario di Stato, poichè essi esistevano in virtù di un regolamento, essendo questo abrogato ed attuandosene uno nuovo, che non parla di delegati scolastici, questi, virtualmente, cessano dal loro servizio.

Ora posso assicurare l'onorevole sotto-segretario che, in conformità della legge, attuata sotto il primo Ministero Di Rudinì, per la quale fu operato una specie di decentramento nel Ministero della pubblica istruzione, (deferendosi fin d'allora ai Consigli scolastici la nomina dei delegati scolastici, che prima era di competenza del Ministero) alcuni Consigli scolastici provinciali hanno nominato i delegati scolastici, i quali sono entrati in funzione da due o tre mesi e non sanno se abbiano o no il diritto di esercitare il loro ufficio.

Io ho creduto di rivolgere questa interrogazione al ministro dell'istruzione pubblica, perchè, riparando ad una omissione, non sua, ma del suo predecessore, e certamente involontaria, si trovi il mezzo di licenziare, ormai è cosa fatta, questi benemeriti funzionari col maggior garbo possibile, tanto da lasciarli sodisfatti e dimostrare loro che se qualcuno forse non meritò del tutto la riconoscenza pubblica, pure la grande maggioranza di essi ha prestato utilissimi servigi; tanto più che, come ha osservato il sotto-segretario di Stato, nessuno di essi percepiva neppure l'indennità di viaggio e di trasferta.

E l'onorevole Galimberti insegna a me che tutti gli esami per il proscioglimento dall'obbligo che servono per le iscrizioni successive nelle liste elettorali sono stati presieduti dai delegati scolastici, opportunamente incaricati dagli ispettori.

Questo per la prima parte della mia interrogazione. Per la seconda parte poi, io mi dichiaro completamente sodisfatto, senza aggiungere molte osservazioni.

Faccio però riflettere all'onorevole sottosegretario di Stato che se è possibile ed opportuno l'abolire gli esami di promozione nelle classi in cui non vi è esame di licenza, conviene, però, salvaguardare questa soppressione di esami con una serie di provvedimenti che valgano a mettere l'insegnante al coperto dalle intromissioni, dalle ingerenze e dalle pretese, sia dei genitori, sia degli amministratori comunali. Perchè nelle grandi città e nei grandi Comuni, ove abbiamo parecchi maestri elementari, questi possono formare una specie di Consiglio d'insegnanti che per analogia equivalga al Consiglio dei professori nei ginnasi e nei licei, potendo quindi decidere se un alunno merita o meno di essere promosso senza sottostare al *periculum examinis* al quale accennava l'egregio sotto-segretario di Stato. Ma nei piccoli Comuni, specialmente nei Comuni di montagna, dove vi è un solo maestro, mi pare che il Ministero debba preoccuparsi di questo inconveniente, di non lasciare cioè un alunno o tutta la scuola affidata per la promozione alla sola responsabilità dell'unico insegnante, il quale può fare quello che vuole e diventare arbitro della scuola e del profitto; oppure lasciare il solo insegnante esposto alle possibili pretese di qualcuno dei genitori spesso appartenente a pubbliche amministrazioni.

Io faccio queste osservazioni nell'interesse, credo, dei pubblici servizi e mi dichiaro sodisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato con che tenga calcolo delle riflessioni da me esposte.

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Io non vorrei lasciare la Camera sotto la triste impressione che il Governo licenzi così d'improvviso e senza nemmeno un ringraziamento funzionari che hanno bene meritato della pubblica istruzione. Veda, onorevole Cottafavi, siamo in equivoco.

Il regolamento del 9 ottobre 1895 prescrive la nomina delle Commissioni di vigilanza nella prima quindicina d'ottobre. Quindi, promulgato questo regolamento il 9 ottobre, tali nomine non è stato possibile farle subito. Per tutto quest'anno scolastico adunque vige il Regolamento antico: i delegati scolastici là dove erano stati nominati hanno continuato a sussistere, nessun Regio Decreto li ha spogliati della veste che avevano prima: cesseranno invece coll'applicazione piena del regolamento del 9 ottobre, cioè nella prima quindicina dell'ottobre prossimo. Allora, prima che cessino d'ufficio, stia pur sicuro l'onorevole Cottafavi, che il Ministero attuale, come del resto avrebbe fatto anche l'antecedente, non mancherà di rendere a quelle benemerite persone tutto il plauso e la riconoscenza del Governo, che essi ben meritano.

Intorno alla seconda parte del suo discorso, intenta a salvaguardare la indipendenza dei

maestri, dirò prima di tutto che questa indipendenza viene salvaguardata col levare d'attorno ai maestri tutta quella turba, che ho indicata prima, di custodi. Secondariamente nei Comuni di montagna, dove c'è un maestro solo, la serietà dell'esame sta in quello di proscioglimento e per ciò l'esame resta, non v'è la dispensa: tutti quanti debbono subirlo.

Nei luoghi poi dove vi sono gli esami di licenza noi veniamo precisamente all'ipotesi sua, onorevole Cottafavi, cioè che ivi già esiste un nucleo di professori con un direttore didattico e quindi possibile la resistenza a chiunque volesse intromettersi per far pressione sopra i maestri.

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Valle Angelo al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, «se, data la cessazione dell'Estatura ufficiale degli impiegati governativi della provincia di Grosseto in Scansano, intenda presentare un progetto di legge, che stabilisca un equo compenso al detto paese, per il danno che ne verrebbe a risentire».

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di rispondervi.

Di Rudinì, *ministro dell'interno.* Rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Socci io dissi, alcuni giorni or sono, che l'abolizione della estatatura non poteva avvenire d'un colpo, ma che bisognava ritardarla d'un anno, almeno, se non altro, per avvertire gl'interessati e studiare qualche provvedimento atto ad attenuare in qualche modo i danni che la città di Scansano avrebbe potuto soffrire. Questo ripeto oggi all'onorevole Valle; ma non potrei prendere impegno preciso di presentare un apposito disegno di legge. È solo dopo di avere bene studiata la questione che io potrò vedere se v'è qualche cosa da fare, e se questo qualche cosa debba esser fatto a mezzo di una legge o possa anche esser compiuto a mezzo di provvedimenti amministrativi che sono di competenza del Ministero.

Presidente. Onorevole Valle....

Valle Angelo. Io prendo atto delle dichiarazioni del ministro dell'interno, ritenendo che l'esame della pratica relativa alla estatatura ufficiale degli impiegati governativi nella città di Scansano, lo deciderà a presentare un disegno di legge per istabilire i compensi che si debbono dare a quella città che da oltre un secolo ha ospitato gli Uffici della provincia di Grosseto per quattro mesi dell'anno. E siccome per adempiere ai doveri dell'ospitalità ha dovuto fare delle spese che eccedevano la potenzialità della finanza del Comune stesso, così io sono sicuro che il Ministero, presa cognizione della domanda che presenterà quel Comune, proporrà un disegno di legge che lo compensi delle spese che straordinariamente esso ha dovuto sostenere nell'intero periodo di tempo che la estatatura ha perdurato.

Presidente. Viene ora la volta dell'interrogazione degli onorevoli Credaro, Celli, Socci, Marcora, Magliani, Garlanda e Pipitone, al ministro dell'istruzione pubblica, sull'applicazione dell'articolo 215 della legge Casati 13 novembre 1859, relativamente ai sessenni dei professori delle scuole secondarie.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* L'onorevole Credaro, insieme con diversi altri egregi colleghi, ha presentato un'interrogazione per conoscere i criteri del Ministero «sull'applicazione dell'articolo 215 della legge Casati 13 novembre 1859, relativamente ai sessenni dei professori delle scuole secondarie.»

L'articolo 215 della legge Casati venne interpretato, d'accordo colla Corte dei conti, nel 1866 in questo modo: prima di tutto che la promozione non interrompa il sessennio, così che, diversamente da tutti gli altri impiegati amministrativi, il professore compiendo il sessennio prima della promozione liquida ora il suo sessennio sullo stipendio conseguito con la promozione stessa; secondariamente, si fece in modo che pel professore non esiste la norma esistente per gli altri impiegati, cioè che gli aumenti sessennali non possano superare la differenza fra lo stipendio attuale e quello assegnato alla classe o al grado immediatamente superiore.

In terzo luogo si stabilì che, quando la promozione segue al compiuto sessennio, essa lo assorbe.

La Corte dei conti nel 1893, trovando tale disparità di trattamento fra i professori e gli altri impiegati amministrativi, ha voluto eguagliarli con lo stabilire che anche per i professori valgano le stesse norme che regolano gli stipendi degli impiegati amministrativi.

Allora sorsero qui nella Camera l'onorevole Rampoldi, nel Senato l' onorevole Mas-

sarani, e fecero delle interrogazioni in proposito; ed il ministro dichiarò che, contro il parere della Corte dei conti, avrebbe mantenuto la consuetudine invalsa dietro lo accordo del 1866, cioè, che la promozione non debba interrompere il sessennio, ed i sessenni si possano conseguire senza limite.

Forte di un ordine del giorno che fu votato dalla Camera e che fu accettato, se non votato, dal Senato, il ministro presentò alla Corte dei conti il decreto, che venne registrato.

Ottenuto questo, i professori dissero: non basta; bisogna ancora ottenere che, quando la promozione sussegue al sessennio, la promozione non assorba il sessennio.

Il professore Martino Baretti, dell'Istituto tecnico Sommelier di Torino, avendo ricorso il 10 novembre 1894 al Ministero, a questo riguardo, s'ebbe dal Ministero una risposta negativa. Allora ricorse al Tribunale di Torino, il quale, con sentenza del 7 giugno 1895, rigettò la sua domanda, condannandolo nelle spese. Ma egli appellò; e, con sentenza del 13 marzo di quest'anno, la Corte d'appello di Torino riformò la sentenza del Tribunale, accogliendo la domanda del professor Baretti.

Il ministro dell'istruzione pubblica, non persuaso della sentenza resa dalla Corte di appello di Torino, ed anche per motivi gravissimi di finanza, ha creduto bene di ricorrere in Cassazione.

Ed ora aspettiamo il responso dell'eccellentissima Corte di Cassazione, in merito a questo ricorso. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole Credaro, ha facoltà di parlare.

Credaro. Se qualcuno ha sperato che l'onorevole rappresentante del Ministero della istruzione pubblica avrebbe risposto alla mia interrogazione in modo, da dare affidamento qui, a tutti gli insegnanti secondari d'Italia, i quali oggi su lui hanno rivolto lo sguardo, che il Ministero c'è per gli insegnanti, e non soltanto gli insegnanti pel Ministero, questa speranza è stata delusa.

L'onorevole Galimberti, pel quale ho stima e amicizia sincera, permetta che gli dica che egli ha risposto non come tutore degli interessi e del buon andamento delle Scuole, ma come abilissimo avvocato erariale. (*Si ride*).

Io credo che la risposta, più che da ragioni pedagogiche e giuridiche, gli sia stata suggerita dalla difficile situazione finanziaria in cui dolorosamente si trova l'Italia.

La risposta invece doveva esser data secondo il diritto degli insegnanti, secondo gli interessi pedagogici, e non secondo altri punti di vista: poichè, quando si voglion trovare i danari per le fantasie africane od anche per le fantasie interne, o da una parte o dall'altra si fanno saltare fuori. Ma ora, che si tratta di insegnanti che vengono qui a domandare la reintegrazione dei diritti loro accordati dalla legge, le difficoltà finanziarie diventano insormontabili.

Esporrò alla Camera brevissimamente come sta la questione.

È noto che, fra tutte le carriere che si aprono ai giovani laureati in Italia, la più modesta, la più magra, la più breve è quella dei professori delle scuole secondarie. I magistrati, gli ufficiali dell'esercito e della marina hanno davanti una serie di gradi e di classi che li portano a stipendi elevati; i professori delle scuole secondarie, si può dire, stazionano dove gli altri cominciano. Poichè istruzione secondaria e istruzione superiore sono e debbono essere carriere distinte: diverso è il metodo e il fine dei due gradi di scuole.

Il legislatore, tenendo conto di questa condizione di cose, ha assegnato agli insegnanti secondari un compenso, collo stabilire per essi una disposizione speciale, determinata in queste parole dell'articolo 215 della legge Casati del 13 novembre 1859: « Gli stipendi si accresceranno di un decimo per ogni sei anni di servizio effettivo. »

Io sfido qualunque ministro, sfido qualunque avvocato a trovare qualsiasi restrizione a questa tassativa disposizione nella legge Casati, o in altre, che riguardano i professori delle scuole secondarie.

Ma vennero in Italia, dopo gli anni della finanza allegra, anche quelli in cui si sentì il bisogno di fare l'economia, e l'economia si volle fare principalmente a spese dei deboli, e anche i professori delle scuole secondarie dovevano sentire l'effetto di questo nuovo indirizzo della politica finanzia.

La Corte dei conti pensò in che modo potesse falcidiare i loro stipendi

Da più di 30 anni gl'insegnanti secondarii avevano la promozione ed i sessenni in numero illimitato. La Corte dei conti entrò a piene vele nella dottrina dell'evolu-

zione per dare un fondamento scientifico ad una nuova interpretazione della legge Casati.

Infatti essa, in una lettera ufficiale del 5 giugno 1853, che riguarda appunto la questione di cui stiamo discutendo, scrisse: « La Corte considera che la giurisprudenza amministrativa, come pure la giudiziaria, non sono stazionarie. I principii che esse stabiliscono non sono assoluti ed immutabili, ma seguono quella legge di progressività e di perfezionamento, a cui va soggetto lo spirito umano in tutte le sue manifestazioni, siano esse giuridiche, artistiche o letterarie. »

La sostanza del darvinismo dei filosofi della Corte dei conti si riduce a questo: « miei cari professori, d'ora innanzi non avrete più che due sessennii; d'ora innanzi la promozione assorbirà l'aumento sessennale. »

I professori ricorsero in via amministrativa, ma non poterono ottener ragione.

Allora furono costretti di rivolgersi ai tribunali, e con sentenza del 26 giugno 1894, sentenza che l'onorevole sotto-segretario non ha ricordato, nella causa promossa dal professore Covino contro l'Amministrazione della pubblica istruzione, il tribunale di Torino diede ragione agl' insegnanti riguardo al numero dei sessennii.

Presidente. Onorevole Credaro, sono spiacentissimo di doverle ricordare che i cinque minuti sono passati.

Credaro. Ma Ella, onorevole presidente, permetterà che per una volta tanto dica due parole in favore dei miei colleghi.

Il ministro della pubblica istruzione, con un provvedimento che altamente l'onora, accolse immediatamente la sentenza, senza ricorrere in appello. E sarebbe stata davvero una cosa disgustosa il proseguimento di una lite fra Ministero e insegnanti! La Corte dei conti accettò le proposte ministeriali, e registrò tutti i decreti secondo la giurisprudenza sancita da quella sentenza.

Ma gl' insegnanti avevano il dovere e il diritto di risolvere la seconda parte della questione, quella che riguarda l'assorbimento del sessennio nella promozione. Ed infatti una sentenza della Corte di appello di Torino stabilì che il professore titolare, che abbia già conseguito l'aumento sessennale, non lo perde col passaggio ad una classe superiore.

Ora il Ministero, seguendo il precedente del giugno 1894, dovrebbe applicare questa sentenza a tutti i casi analoghi e mandare i relativi decreti alla registrazione.

Presidente. Onorevole Credaro, veda di restringere il suo dire.

Credaro. Sarò breve.

Nè si creda che, applicando questa sentenza, vi sarebbero gravi conseguenze finanziarie, imperocchè è noto che per la legge del 9 marzo 1871 tutti gli stipendi dopo due anni sono prescritti. In ogni caso qualsiasi considerazione finanziaria deve tacere, di fronte ad un diritto sacrosanto sancito dalla legge, di fronte agli interessi della scuola.

Per effetto di questo trattamento...

Presidente. Ma, onorevole Credaro...

Credaro. Ho finito.

Per effetto di questo trattamento vi sono nella scuola due categorie di professori; i beniamini, che vengono promossi prima che maturi il sessennio, e i non beniamini che vengono promossi a sessennio maturato.

Imperocchè colui che ottiene la promozione prima che si compia il sessennio, non perde il benefizio di questo aumento; colui che la ottiene dopo, sia pure trascorso un giorno solo, lo perde. Si ha una vera disuguaglianza tra professori, onde molti, con uguali meriti didattici e titoli accademici e scientifici e con uguale numero d'anni di servizio, sono provveduti di stipendio differente, unicamente per una diversità di scadenze, la quale può essere accidentale e non accidentale. E la differenza può salire a parecchie centinaia di lire. Così quella carriera, che con legge si volle disciplinare, rimane ancora in parte soggetta all'arbitrio del potere esecutivo.

Ora si convinca l'onorevole ministro della pubblica istruzione, questa disparità di trattamento, questi casi di evidente iniquità demoralizzano il corpo insegnante. E questo va tutto a danno della scuola.

Il Governo crede di porre rimedio ai mali delle nostre scuole col cangiare programmi e regolamenti; e ogni ministro non si reputa qualche cosa, se non muta e rimuta senza aspettare che l'esperienza di lunghi anni consigli il meglio. Tutta carta pesta! Nessun programma buono potrà rendere buono un mediocre professore. È la persona stessa dell'insegnante che bisogna coltivare, col dargli quello che gli spetta, coll'assicurargli una vita economica discreta, col trattarlo con perfetta equità. I professori secondari sulla questione in discorso hanno pubblicato la se-

guente nobile dichiarazione: « L'interesse pecuniario nel nostro caso è pur troppo assai tenue, sicchè per amore di tranquillità ognuno preferirebbe di tollerare in silenzio la perdita dei beneficî promessi dalla legge, anzichè affrontare l'odiosità e la spesa di una lite. Ma sostenendo le nostre ragioni, intendiamo rivendicare il decoro della nostra posizione legale e sociale, in perfetta armonia cogli interessi più elevati e più generali della pubblica istruzione e della giustizia. »

Il Ministero ha torto di dichiarare che non toglie gl'insegnanti dalla dolorosa necessità in cui si trovano. (*Bene! Bravo!*)

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Galimberti, *sotto-segretario di Stato per l'istruzione pubblica.* Se Ella, onorevole Credaro, fa una quistione di simpatia per la classe degli insegnanti, stia pur sicuro che questa classe non gode minor simpatia della sua da parte di chi ha l'onore di parlare da questi banchi.

Ma qui non si tratta di simpatia, bensì di diritto; e non poteva il Ministero attuale negligere i diritti dello Stato ed il dovere che esso ha di sostenerli.

Noi non abbiamo istituito nessun giudizio; è stato il professore Baretti che ha citato il Ministero dell'istruzione pubblica davanti ai tribunali.

Le sentenze non furono nè conseguenti, nè conformi. L'una urta contro l'altra. Inoltre la Corte d'appello viene a stabilire un precedente, che, mi permetta di dirlo, onorevole Credaro, purtroppo porterebbe ad una conseguenza veramente grave per la pubblica finanza. Quando venisse stabilito che il sessennio non resta assorbito dalla promozione, evidentemente tutti i professori che hanno conseguito delle promozioni senza conservare l'aumento sessennale, avrebbero il diritto di farsi rimborsare le perdite che da cinque anni a questa parte furono subite.

Non si confonda la questione d'oggi con quella che è venuta davanti alla Camera nel 1894, perchè allora si trattava di mantenere una consuetudine che vigeva da trenta anni; mentre ora si tratterebbe di stabilire un nuovo privilegio ad esclusivo beneficio della classe degli insegnanti.

Per ciò era nostro dovere assoluto, per quanto increscioso e doloroso davanti alla classe degli insegnanti, di mantenere integro il diritto dello Stato. L'onorevole Credaro che, come professore, insegna dalla cattedra di compiere sempre, a qualunque costo, il proprio dovere, dovrà render merito anche a noi, se lo compiamo, pur quando si creda da altri che venga così a mancare la nostra simpatia verso una benemerita classe, fra cui non abbiamo e non avremo mai beniamini o non beniamini; perchè stia sicuro l'onorevole Credaro che applicheremo sempre la legge, in tutta la sua integrità, senza preferenze per nessuno.

Autorizzazione a procedere.

Presidente. Le interrogazioni sono, per oggi, esaurite.

L'ordine del giorno reca: Autorizzazione a procedere contro il deputato Valle Gregorio.

La Commissione propone alla Camera di accordare l'autorizzazione a procedere chiesta dal Procuratore del Re di Bologna contro il collega Gregorio Valle.

Non essendovi oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(*Sono approvate*).

Svolgimento di una proposta di legge.

Presidente. Viene ora lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Gallo Nicolò per disposizioni relative alle decime della Sicilia. (*Vedi tornata 30 aprile p. p.*)

L'onorevole Gallo ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Gallo. Non devo dire che pochissime parole, perchè si tratta di una proposta di legge ben semplice e che non è nuova, essendo già stata presentata da me un'altra volta alla Camera.

Essa riguarda l'abolizione delle decime della Sicilia. Queste decime hanno avuto la disgrazia di sopravvivere alla legislazione diretta ad abolirle.

Nel 1860 un decreto Dittatoriale aveva abolito le decime personali.

Si credette che le decime dovute in Sicilia fossero personali, il magistrato invece le ritenne prediali. Finalmente dopo moltissimo tempo, nel 1887, si ebbe la fortuna di far votare dal Parlamento un'altra legge, con la quale veni-

vano soppresse le decime sacramentali senza far differenza fra le personali e le prediali; diguisachè si supponeva che le decime siciliane potessero entrare nella categoria delle decime sacramentali.

Ma venne il Magistrato e dichiarò invece che le decime siciliane non erano comprese nell' articolo 1° della legge del 1887 e che erano comprese in un'altra disposizione della stessa legge, la quale riservava la riscoss one di quelle decime; ed i mali si rincrudirono, specialmente perchè, a questo tributo, a questo balzello d' origine antichissima si fece l'onore di applicare i metodi ed i sistemi nuovi.

E se dei fatti morali e sociali si potesse fare l' analisi, come si fa della materia, io credo che si potrebbe benissimo scoprire che una gran parte dell'agitazione delle popolazioni di Sicilia, una gran parte del malcontento che ivi circola sempre anche quando non si esplica in agitazione, deriva dalla riscossione di queste decime.

Io ho qui documenti, che presenterò alla Commissione parlamentare, i quali rivelano cose che parrebbero incredibili, ma che sono verissime; ho qui delle ingiunzioni per cinque centesimi all'anno, spedite a povera gente che vive in campagna con un piccolo ed insignificante podere; e per quest'ingiunzione di 5 centesimi, che non compensano la spesa della carta e della stampa, si pagano poi lire 2. 30 per spese di riscossione; di guisachè il debitore, per 5 centesimi di debito, ha dovuto pagare lire 2. 35.

Ne ho qui ancora delle più strazianti. Per un centesimo di debito si sguinzagliano tutti gli uscieri nella provincia di Girgenti e si fa pagare al contribuente, lire 1. 20 di spesa.

Potrei moltiplicare gli esempi, senonchè a questo inconveniente ha provveduto il Ministero, il quale ha presentato un disegno di legge per l'abolizione delle quote minime.

Io non aggiungo altro perchè l'ulteriore svolgimento ch'io facessi della mia proposta di legge potrebbe assumere in questo momento un carattere polemico verso il disegno di legge, presentato dal Ministero, ed io non voglio dare alla discussione questa forma, perchè confido ancora che, mediante gli studî dell'unica Commissione parlamentare (perchè io propongo che lo studio della mia proposta di legge venga demandato a quella Commissione parlamentare, che è stata nominata dagli Uffici) si potrà fare in modo di prendere quello che c'è di buono nella mia proposta e nel disegno di legge ministeriale, e fonderli in un solo disegno di legge.

Mi limito a questo perchè son sicuro che l' onorevole ministro non si opporrà alla presa in considerazione della mia proposta di legge.

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Io seguirò l'esempio dell'onorevole Gallo, non soffermandomi ad esporre le riserve, con le quali dovrei accettare la presa in considerazione della proposta di legge da lui presentata. Dirò soltanto che fra la proposta sua e quella del Governo — già sottoposta all'esame della Commissione — vi è questa differenza, che nella sua proposta si cancella per il passato e per l'avvenire mentre nel nostro disegno di legge si tolgono di mezzo le quote minime, e per l'avvenire; si stabiliscono tali modi di pagamento da facilitare grandemente le condizioni dei debitori di queste decime.

La differenza è notevole; perchè col sistema dell'onorevole Gallo, il tesoro dello Stato, l'amministrazione del Fondo per il culto, dovrebbero andare incontro ad una spesa non indifferente, l'importo annuale dei canoni dovuto al solo Fondo per il culto ascendendo a 144,000 lire.

Fili-Astolfone. Nell'interesse degli investiti!

Costa, *ministro di grazia e giustizia.* Io quindi, senza fare alcuna opposizione formale alla proposta dell'onorevole Gallo, consento che la sua proposta sia rimandata alla Commissione incaricata di esaminare il disegno presentato dal Ministero. Mi auguro, come lui, che si possa trovare un termine di conciliazione; ma debbo aggiungere, nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, che con questo termine di conciliazione deve raggiungersi lo scopo di semplificare una condizione di cose difficilissima e che merita tutta l'attenzione della Camera e del Governo, senza però arrecare all'erario dello Stato ed al Fondo del Culto un danno che, nelle condizioni in cui e l'uno e l'altro si trovano, non deve essere trascurato, appunto perchè il danno sarebbe certamente notevole.

Presidente. Interrogherò la Camera.

Fili-Astolfone. Domando di parlare.

Presidente. Coloro che intendono che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Gallo, sono pregati di alzarsi.

(*La Camera approva*).

Onorevole Fili-Astolfone, su che cosa desidera parlare?

Fili-Astolfone. Intendevo di parlare prima che la Camera deliberasse di prendere in considerazione la proposta dell' onorevole Gallo.

Presidente. Ma il Regolamento consente solamente di parlare contro.

Fili-Astolfone. Ma lei non sa se io voleva parlare contro. (*Si ride*).

Io voleva notare soltanto che era assente il ministro delle finanze.

Di Rudinì, *presidente del Consiglio.* In assenza del ministro delle finanze, dichiaro che egli consente nelle dichiarazioni del guardasigilli.

Fili-Astolfone. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio.

Presidente. L'onorevole Gallo propone che la sua proposta di legge sia mandata alla stessa Commissione che si occupa di un analogo disegno di legge presentato dal Governo, salva pur sempre la facoltà al proponente di prender parte ai lavori della Commissione. Se nessuno si oppone a questa proposta, si intenderà approvata.

(*È approvata*).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Veniamo ora alla votazione dei disegni di legge.

Il regolamento prescrive che non si possano votare più di tre disegni di legge a scrutinio segreto.

Siccome però si tratta di disegni di legge che riguardano la stessa materia, vale a dire maggiori assegnamenti o riduzioni sopra i bilanci, interpello la Camera se non creda che si possa anche questa volta passar sopra al regolamento, e votare tutti i disegni di legge contemporaneamente.

Se non ci sono osservazioni in contrario, intenderò che la Camera approva che si possa procedere a questa votazione.

(*Così rimane stabilito*).

Si faccia la chiama.

D'Ayala-Valva, *segretario, fa la chiama.*

Prendono parte alla votazione.

Afan de Rivera — Agnini — Aprile — Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese.

Barzilai — Basetti — Bentivegna — Berenini — Bernabei — Bertesi — Bertoldi — Bertolini — Bettolo Giovanni — Biancheri — Biscaretti — Bombrini — Bonacci — Bonajuto — Bonin — Boselli — Branca — Brena — Brin — Brunetti Gaetano — Brunicardi — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Calleri — Calpini — Campi — Capilupi — Cappelli — Capruzzi — Carcano — Carmine — Casale — Casalini — Casana — Castorina — Celli — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cimati — Cirmeni — Clementini — Cocco-Ortu — Cognata — Colajanni Federico — Colombo Giuseppe — Comandù — Compans — Contarini — Coppino — Costa Alessandro — Costa Andrea — Costantini — Cottafavi — Credaro — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — Damiani — Daneo Edoardo — Daneo Giancarlo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — Del Balzo — De Leo — Del Giudice — De Luca — De Marinis — De Martino — De Nicolò — De Riseis Giuseppe — Di Broglio — Di Frasso-Dentice — Di Lenna — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio.

Elia.

Fani — Fazi — Ferrero di Cambiano — Ferri — Ferrucci — Fiamberti — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fracassi — Franchetti — Fulci Nicolò — Fusco Ludovico — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana Luigi — Galimberti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Garavetti — Garlanda — Gemma — Ghigi — Giampietro — Gianturco — Giolitti — Gioppi — Giordano-Apostoli — Giorgini — Giuliani — Goja — Grandi — Gualerzi — Guicciardini.

Imbriani.

Lacava — Lampiasi — Lazzaro — Lorenzini — Lucifero — Luzzatto Attilio — Luzzatto Riccardo.

Magliani — Mangani — Manna — Marazio Annibale — Marazio Fortunato — Marcora — Marsengo-Bastia — Martini — Marzotto — Mazza — Mazziotti — Mecacci — Mel — Menafoglio — Menotti — Mercanti — Merello — Miceli — Michelozzi — Miniscal-

chi — Morandi — Morelli-Gualtierotti — Morin — Murmura.

Nasi — Nocito.

Omodei — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Palamenghi-Crispi — Pantano — Papa — Papadopoli — Pastore — Penna — Peroni — Peyrot — Picardi — Piccolo-Cupani — Pipitone — Piovene — Pompilj — Pottino.

Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci Paolo — Ricci Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Romano — Roncalli — Ronchetti — Rossi-Milano — Ruffo.

Salandra — Sanguinetti — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Sciacca della Scala — Serristori — Silvestrelli — Sineo — Socci — Sola — Solinas-Apostoli — Sonnino-Sidney — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Testasecca — Tondi — Torraca — Turbiglio Sebastiano — Turrisi.

Ungaro.

Valle Angelo — Valle Gregorio — Vendemini — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zainy — Zavattari.

Sono in congedo.

Baragiola — Beltrami — Bonacossa.

Calvanese — Calvi — Cao-Pinna — Castelbarco-Albani — Chiaradia — Cremonesi — Cucchi.

Della Rocca — De Riseis Luigi — Donati.

Engel.

Fasce — Fortunato

Gavazzi.

Lausetti — Lucca Salvatore.

Mocenni.

Niccolini.

Panattoni — Pascolato — Pinchia — Poggi — Pullè.

Radice — Romanin-Jacur — Rubini.

Sani Severino — Scalini — Schiratti.

Tittoni — Tripepi Demetrio — Tripepi Francesco.

Vagliasindi.

Sono ammalati.

Ambrosoli.

Bertollo — Bracci.

Carenzi.

De Cristoforis.

Fagiuoli.

Gianolio.

Macola.

Pisani.

Rampoldi.

Siccardi.

Terasona — Trompeo.

Assenti per ufficio pubblico.

Baratieri.

Toaldi.

Sono in missione.

Balenzano.

Cibrario.

Napodano.

Parpaglia.

Sacchetti — Serena.

Torrigiani.

Riprendesi la discussione del disegno di legge sugl'infortuni del lavoro.

Presidente. Lasceremo le urne aperte e procederemo oltre nell'ordine del giorno il quale reca: Seguito della discussione del disegno di legge degli infortuni sul lavoro.

Siamo ieri rimasti all'articolo 7°, del quale do lettura:

« È considerato come operaio agli effetti della presente legge:

1° Chiunque in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo, è impiegato per la esecuzione del lavoro fuori della propria abitazione;

2° Chiunque nelle stesse condizioni sopraintende al lavoro di altri, la cui mercede fissa non supera le sei lire al giorno e la riscuote a periodi non maggiori di un mese;

3° L'apprendista, con o senza salario, che partecipa alla esecuzione del lavoro. »

A questo articolo sono proposti parecchi emendamenti.

Primo quello dell' onorevole Peroni che propone si aggiungano al capoverso 1° le parole:

« a meno che l' abitazione sul luogo del lavoro sia richiesta dalla natura del lavoro stesso. »

Poi viene quello dell'onorevole Ferrucci col quale si chiede siano soppresse al numero 2 le parole « la cui mercede fissa non

supera le lire sei al giorno » e si dica soltanto « e riscuote la sua mercede a periodi non maggiori di un mese. »

Viene poi quello dell'onorevole Nocito che consiste nel sopprimere l'inciso che incomincia con le parole « la cui mercede » e finisce con le parole « un mese ».

Finalmente viene la proposta degli onorevoli Pipitone, Berenini, Bertesi ed altri, con la quale si aggiungerebbero al numero 2 queste parole:

« e tutti coloro che a causa del loro ufficio sono obbligati a risiedere nell' ambito degli opifizî di cui all'articolo 5, n. 2. »

Primo inscritto è l'onorevole Marescalchi.

(*Non è presente*).

Non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Peroni.

Peroni. Non ho che una domanda da rivolgere alla Commissione. Se un operaio abita sopra l'officina dove egli lavora e succede uno scoppio nell'officina stessa per il quale rimanga ferito, ha egli o no diritto all'indennità? Ecco la domanda che io rivolgo all'onorevole relatore.

Presidente. Dunque persiste nel suo emendamento?

Peroni Attenderò la spiegazione che mi darà il relatore della Commissione.

Zavattari. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Essendo uno dei firmatarî dell'aggiunta presentata dal collega Pipitone, il quale è momentaneamente assente, dirò due parole per ispiegare l'aggiunta stessa.

Il concetto del nostro emendamento è questo: tanto l'onorevole ministro quanto il relatore sanno che negli stabilimenti industriali, e molte volte in prossimità delle caldaie, si trovano gli uffici d'amministrazione.

Ora, accadendo un disastro e restando feriti anche gl'impiegati che sono lì a tenere i libri dell'amministrazione industriale, è necessario che siano anch'essi indennizzati: occorre quindi che nel caso raffigurato nel nostro emendamento, sia esteso anche a loro il beneficio dell'assicurazione.

Presidente. Desidera parlare, onorevole ministro?

Guicciardini, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il concetto di questo articolo 7 è chiarissimo: si vogliono assicurati tutti i veri e propri operai, non coloro che rientrano nella classe dei commessi e degl'impiegati. Per questa ragione si è stabilito il limite del salario in sei lire, ritenendo che chi gode di una simile mercede giornaliera, ancorchè la riscuota a periodi inferiori a un mese, generalmente non rientra nella categoria degli operai; e che se anche è eccezionalmente operaio, egli possa di per sè provvedere alla propria tutela ed alla propria assicurazione.

L'onorevole Pipitone e colleghi col loro emendamento domandano che l'assicurazione sia estesa anche agl'impiegati che a causa del loro ufficio sono obbligati a risiedere nei locali dell'opificio.

La risposta a questa domanda io la ho già data implicitamente quando ho detto quale è il concetto concretato nello articolo. L'obbligo dell'assicurazione vale soltanto per gli operai che hanno una mercede inferiore a sei lire: non vale per quelli che raggiungono una tale mercede, come non vale per i commessi e per gl'impiegati.

Zavattari. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zavattari. Io comprendo tra gli operai anche i commessi di amministrazione; perchè non ve n'ha alcuno che percepisca uno stipendio superiore alle 180 lire al mese e il più delle volte essi hanno appena 70, 80, 90 o 100 lire al mese; il che è una vera vergogna per gl'industriali.

Ora, siccome io considero questi commessi come operai, credo che ad essi debba estendersi l'assicurazione, ove, come avviene, ricevano una mercede giornaliera inferiore alle sei lire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Peroni che non è possibile introdurre nella legge una minuziosa casistica, o un'anticipata risoluzione di dubbi. La legge fissa i criterii, e lascia a quelli che devono eseguirla, la cura di applicarli.

L'articolo 7 indica chiaramente le persone, che in forza di questa legge devono essere assicurate.

Ivi è detto: « È considerato come operaio chiunque in modo permanente o avventizio e con rimunerazione fissa o a cottimo è impiegato per la esecuzione del lavoro fuori della propria abitazione; » e ciò per distin-

guere il lavoro casalingo da quello che si fa negli opifici.

Nell'articolo 8 si soggiunge: « L'assicurazione deve essere fatta per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta *in occasione del lavoro*, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni. »

Questa disposizione risolve, a parer mio, il dubbio affacciato dall'onorevole Peroni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Desidero dare alcune spiegazioni intorno all'emendamento presentato da me e dall'onorevole Zavattari, perchè le poche parole che ho potuto udire dell'onorevole ministro non bastano ad acquietarmi. Quando lessi l'articolo che discutiamo io credetti, da principio, che fosse stata una dimenticanza quella della esclusione degli impiegati contabili e degli scrivani addetti a stabilimenti industriali in cui funzionano macchine mosse da agenti inanimati; ma poi, leggendo la relazione del ministro, mi sono convinto che questa esclusione era pensata; e mi credetti perciò in obbligo di esaminare i precedenti per vedere se, nella discussione che di questo disegno di legge fu fatta in seno alla Commissione e dinanzi al Senato, fosse stata addotta qualche ragione che potesse giustificare questa esclusione. Ma nessuna ragione ho trovato; ho trovato soltanto alcune affermazioni che si possono sintetizzare in questa:

« In queste tre classi trovano posto tutti i lavoratori a favore dei quali v'è ragione di stabilire l'assicurazione: le due condizioni richieste per i soprastanti compresi nella seconda classe servono a distinguerli da coloro che, prestando la propria opera senza il concorso delle condizioni stesse, si possono meglio qualificare come impiegati. »

Ora, poichè questa affermazione non mi pareva suffragata da ragioni sufficienti, ho creduto che l'esclusione fosse stata effetto piuttosto di quel pregiudizio che abbiamo ereditato dagli antichi Romani, e che consiste nel distinguere gli operai manuali dagli operai dell'intelletto. Ma, oramai, questa distinzione non esiste più nell'ordine giuridico. Nessuno mi dirà, per esempio, che, trattandosi di locazione d'opera, le disposizioni di cui all'articolo 1627 e seguenti del Codice civile non siano applicabili oltrechè agli operai manuali, anche agli operai del pensiero. E questa distinzione che non è più giuridica, di giorno in giorno, per la nuova coscienza che si va affermando, non è più nemmeno morale: anche nella società non si fa più questa distinzione: e la stessa stima e lo stesso riguardo che abbiamo per un uomo che lavora con la mente, dobbiamo averli, e li abbiamo, per un altro uomo che si dedica al lavoro manuale, purchè siano uguali in entrambi la integrità del carattere e l'onestà della vita.

Dunque, quali possono essere le ragioni di questa esclusione? Se in un luogo chiuso esistono macchine mosse da agenti inanimati, e caldaie od altri esplodenti che possono da un momento all'altro compromettere la vita di coloro che in quel luogo si trovano per ragioni di servizio; e se fra costoro trovansi anche scrivani o commessi i quali pure, per un caso violento, possono perdere un braccio od una gamba, o la vita, perchè dovranno essere esclusi dal beneficio della legge?

Dalla relazione apparisce che la Giunta, nel dare i criterii distintivi dell'operaio cui si riferisce la legge, ha compreso anche coloro i quali sopraintendono ai lavori, purchè non percepiscano un salario maggiore di lire sei al giorno.

Ora, io non comprendo qual differenza vi sia fra un direttore dei lavori e un contabile o uno scrivano che piglia le prime note, e tutti quegli altri che, pur non addetti a lavori manuali nè alla direzione degli stessi, negli opifici sono obbligati a risiedere per ragione del loro ufficio. L'onorevole Zavattari disse benissimo come nei piccoli stabilimenti industriali ci siano ragionieri che percepiscono uno stipendio inferiore alle lire cinque: e quindi la misura dello stipendio non è ragione sufficiente per determinare l'esclusione di cui ci occupiamo. Noi, quando legiferiamo, dobbiamo non solamente aver di mira i principii fondamentali sui quali queste leggi devono incardinarsi, ma dobbiamo anche tener conto dei fatti positivi della vita.

Ora noi vediamo che i maggiori disagi, i maggiori pericoli, i maggiori infortuni si incontrano nei piccoli opificii: perchè nei grandi opificii, appunto per il maggior capitale impiegato, l'industriale ha più facile mezzo di poter garantire la vita dei suoi operai. Invece, nei piccoli opificii, questo manca. Mi rincresce di non essermi trovato presente alla discussione dell'articolo 5, poichè mi sarei associato a co-

loro i quali sostenevano di togliere anche quel numero di cinque operai, perchè ci sono, ad esempio, alcuni pastifici, alcuni mulini a vapore dove non stanno che due persone; il macchinista e quello che vende il genere. Ora è chiaro che questi sono in maggiore pericolo degli operai dei grandi opificii, perchè hanno una sola stanza, dove sono concentrati l'ufficio della vendita, la macchina, tutto. Invece, nei grandi opifici, il personale amministrativo può stare in locali separati, posti alla distanza voluta dai regolamenti. E quando io non trovo nella legge, specialmente dove si parla della prevenzione, che sono esenti dall'obbligo dell'assicurazione solamente quegli industriali i quali hanno disposto i locali per i contabili e gli scritturali in modo da eliminare, a parere di persone tecniche competenti, qualunque pericolo per essi per scoppio di caldaie o altro, non comprendo perchè dal beneficio dell'assicurazione debbano essere esclusi gli impiegati addetti all'amministrazione dell'opificio.

Nel mio emendamento non ho specificato, perchè lo specificare sarebbe pericoloso; ho detto: tutti coloro che, per ragioni di ufficio, nell'edificio industriale sono costretti a risiedere, specialmente se l'opificio non dà tutte le garanzie che la legge prescrive per l'incolumità di quelli che vi lavorano.

Riepilogando, ripeto che non trovo ragione di distinguere l'operaio manuale dall'operaio del pensiero; anzi credo che sia tempo di rialzare, quanto più è possibile, il lavoro manuale, e metterlo a livello del lavoro intellettuale, appunto per levare queste distinzioni di classi tanto dannose alla società.

Non trovo ragione per ammettere che un ragioniere, ad esempio, che ha uno stipendio inferiore alle lire sei come un soprainteendente, e che spesse volte è il vero capo dell'officina, debba essere escluso dal beneficio di questa legge, quando vive nei medesimi locali ed è esposto ai medesimi rischi di tutti gli altri operai.

Un'ultima parola.

Nella relazione è consacrato il principio che gli operai devono essere garantiti ed indennizzati, perchè non hanno tale stipendio da poter raccogliere quel peculio necessario a far fronte al caso d'infortunio.

Ora, anche sotto questo punto di vista, pare a me che abbiano diritto a maggiore considerazione tutti quegl'impiegati i quali, appartenendo alla media borghesia sentono i bisogni delle classi agiate in mezzo alle quali vivono, mentre hanno, per soddisfarli, mezzi uguali a quelli degli operai, e perciò non si trovano in condizione di accumulare quel peculio che dovrebbe ad essi servire per far fronte ai casi d'infortunio.

Da qualunque lato, adunque, la questione si guardi, l'esclusione degl'impiegati amministrativi dal beneficio della legge che discutiamo, non è giustificata: ed io mi auguro che tanto il ministro quanto la Commissione vogliano accettare, se non nei termini suoi precisi, almeno nella massima, il mio emendamento

Presidente. Verremo ai voti.

Comincieremo dall'emendamento dell'onorevole Peroni.

Peroni. Lo ritiro.

Presidente. Viene l'emendamento dell'onorevole Ferrucci, il quale propone:

« *Sopprimere al n. 2 le parole:* la cui mercede fissa non supera le lire sei al giorno, e *dire soltanto:* e riscuote la sua mercede a periodi non maggiori di un mese. »

La Commissione l'accetta?

Chimirri, *relatore.* No.

Presidente. E il ministro?

Guicciardini, *ministro di agricoltura e commercio.* Nemmeno io.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Ferrucci.

Chi lo approva, si alzi.

(*Non è approvato*).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Nocito, il quale propone:

« Al n. 2 sopprimere le parole *la cui mercede* sino alla parola *un mese.* »

La Commissione ed il ministro l'accettano?

Chimirri, *relatore.* La Commissione non l'accetta.

Guicciardini, *ministro di agricoltura e commercio.* Non l'accetto.

Presidente. Allora lo pongo a partito.

Chi lo approva, sorga.

(*Non è approvato*).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Pipitone ed altri colleghi, i quali vorrebbero aggiungere al n. 2:

« e tutti coloro che a causa del loro ufficio sono obbligati a risiedere nell'ambito degli opifizi, di cui all'articolo 5, n. 2. »

La Commissione accetta questa proposta?

Chimirri, *relatore*. Come ha dichiarato l'onorevole ministro, la Commissione non accetta questo emendamento.

Presidente. Allora lo pongo a partito.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Pipitone ed altri non è approvato*).

Pongo anco a partito l'articolo del disegno di legge.

Chi lo approva, si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 8.

« L'assicurazione dev'essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni.

« Se il lavoro è fatto per conto dello Stato, di Provincie, Comuni, Consorzi o pubblici stabilimenti e segue per concessione o appalto, l'obbligo dell'assicurazione è a carico dell'appaltatore o concessionario. »

A questo articolo c'è il seguente emendamento proposto dall'onorevole Mecacci:

Alle parole: « provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, » sostituire le seguenti: « provenienti da infortunio, che avvenga per causa *dipendente* dal lavoro. »

L'onorevole Mecacci ha facoltà di parlare.

Mecacci. A me pare che questo disegno di legge sia manchevole assai nella formulazione degli articoli, in quella formulazione che è l'essenza e la vita della legge nella sua pratica attuazione.

Le disposizioni di una legge devono corrispondere al concetto fondamentale ed ai criteri direttivi di essa, ma in verità ho dovuto convincermi che questo disegno di legge non corrisponde nè a questo concetto nè a questi criterii.

Una prova molto importante di ciò che sto dicendo, si trova per l'appunto nella formulazione dell'articolo 8, di cui in questo momento ci occupiamo. Per stabilire i casi di infortuni, e quindi d'indennità, si adoperano le espressioni « infortunio, da cui derivi la morte, o la lesione personale, per causa violenta in occasione del lavoro. » Ora ciò che a me non torna, ciò che non mi sembra giustificato, ciò che non mi sembra conforme al criterio fondamentale, ed agli stessi criterii direttivi della legge, sono precisamente queste due parole: « violenta » ed « occasione. »

In certe materie la precisione del linguaggio, nel suo senso naturale e nel suo senso giuridico, è, direi, tutto, e le parole delle quali sto parlando non mi pare che nell'articolo siano bene adoperate, nè nel senso naturale nè nel senso giuridico.

Distinguiamo anzitutto causa, modo, mezzo ed effetto, in ciascuno infortunio. Infatti, il danno sarà la morte o la lesione personale dell'operaio; il modo o il mezzo, l'atto o l'istrumento con cui avvenne il danno, che potrà per l'appunto avvenire con un mezzo violento. Ma la causa del danno quale può essere mai?

La causa del danno non può essere altro, che la mancanza di diligenza, di previdenza, di sorveglianza, nel che sta appunto la colpa, e se anche si avesse a parlare del caso fortuito, la causa sarà sempre la mancanza di previdenza e di prevedibilità di un dato avvenimento dannoso.

Ora, quando qui si parla di « causa violenta » si dice cosa che sta in contradizione in termini naturali ed in termini giuridici con ciò che vuolsi esprimere.

La violenza è cosa estrinseca; è un modo o un mezzo, con cui l'effetto si produce, con cui il danno avviene; la causa invece sta in tutt'altro, perchè sta nel difetto del quale ho parlato, e dal quale deriva la ragione dell'assicurazione e dell'indennità.

Dunque, questa parola « violenta » non corrisponde a ciò che si vorrebbe significare da coloro che hanno compilato l'articolo, e può dire di più o di meno di quello che in realtà non si creda dai medesimi.

Qui valga un esempio. Supponiamo che uno si faccia prendere nell'ingranaggio di una macchina, da una cinghia, da un volante, cosa questa che avviene tutti i giorni, e che da ciò derivi la morte o la ferita dell'operaio. Quale n'è la causa? La causa n'è la mancanza di diligenza, di previdenza, o di prudenza, in colui che, disattentamente, si fa prendere nell'ingranaggio, dalla cinghia, dal volante. E questo danno, cioè, la ferita o la morte, si potrà ritenere contemplato nell'articolo? Si potrebbe dire che non v'è contemplato, perchè non si

tratta di causa violenta; la macchina faceva la sua funzione naturale, ordinaria, e se danno c'è stato, è dipeso dall'operaio che si è fatto prendere nell'ingranaggio, dalla cinghia, dal volante. Dunque la causa del danno sta veramente nel difetto di diligenza, di previdenza, di prudenza, da parte dell'operaio medesimo, e non in altro.

Ora andiamo all'altra espressione « occasione. » La parola « occasione » indica un rapporto di tempo; ed invece qui si doveva andare e siamo andati in cerca di un rapporto di causa ad effetto; cosicchè anche la parola « occasione » può comprendere molto di più di quello che si vorrebbe significare da coloro che hanno formulato l'articolo 8.

Anche di ciò darò qualche esempio. Supponiamo che, durante il lavoro, accada una rissa fra gli operai, e che un operaio resti morto o ferito.

Questo è difatti un danno, una morte o una lesione, che avviene in occasione del lavoro, ma il lavoro non ci ha nulla a che vedere, ed è uno di quei casi, i quali si vogliono mettere fuori dell'assicurazione e della indennità.

Supponiamo anche, che fuori del luogo del lavoro si spari un colpo d'arma da fuoco, e colpisca un operaio che lavora. Il danno, morte o lesione, sarà avvenuto in occasione del lavoro, e secondo la lettera dell'articolo dovrà comprendersi nell'assicurazione e nell'indennità. Invece io credo che non sia stato mai nel concetto dell'estensore dell'articolo il comprendervelo!

Facciamo pure altri casi, fino alla famosa tegola, che cade sul capo di un operaio. Anche questo è un danno, il quale si può dire avvenuto in occasione del lavoro, ma non già per causa del lavoro. Gli estensori dell'articolo 8 non vogliono comprendervelo, ma pure a stare alla lettera di esso vi andrebbe indubbiamente compreso.

Io so cosa si può, e cosa si vuole rispondere alla critica che sto facendo dell'articolo 8. Si può e si vuole rispondere: ma la legge ha certi determinati confini, non intende dare assicurazione e indennità che per certe specie di danni; per quelli soltanto che sono cagionati da un fatto violento!

In materia con quella dicitura si vogliono escludere assicurazioni e indennità per le malattie che sieno una conseguenza del lavoro. E qui si allude alle arti e professioni, nelle quali si adoperano materie nocive, che adagio adagio, facendo deperire la salute, producono la morte dell'operaio. Ora, si può anche volere escludere tutto ciò, tenendo la legge nei ristretti limiti della morte o lesione per vero e proprio infortunio, senza lasciare adito a che si estenda alle dette malattie. Se non che altro c'è da vedere e dire.

Anzitutto potrei rispondere che questa restrizione va contro il sentimento umanitario, nonchè contro lo stesso punto di vista giuridico, da cui parte il disegno di legge. Parlando in senso generale, se c'è un caso in cui sarebbe necessaria l'assicurazione e l'indennità, è appunto questo delle morti che provengono da malattie causate da un genere di lavoro. Imperocchè sono una conseguenza immediata e diretta del lavoro stesso e meriterebbero l'attenzione del legislatore molto più che non la meritino tutti gli altri casi. Infatti, quando il danno deriva da altra causa, da un infortunio improvviso, più o meno c'è sempre una mancanza di diligenza, di prudenza o di sorveglianza, ma nel caso di dette malattie il danno non è che la conseguenza diretta ed immediata del lavoro. È questo il caso più sfortunato, il più lacrimevole, e che meriterebbe proprio di essere preso in tutta considerazione.

Di poi darò la prova che l'articolo 8, così come è stato formulato, nei limiti ad esso stesso assegnati, è pur sempre difettoso.

Avete voluto escludere i mali e le morti per causa di malattia prodotta dal lavoro, cioè, per il maneggio di certi istrumenti o di certe materie pericolose o nocive durante il lavoro stesso; ma supponete che il male o la morte sia avvenuta in quanto il padrone non ha sorvegliato abbastanza, non ha usato per l'operaio tutte le precauzioni che doveva usare; o non vi pare che allora questo sarebbe il caso il più evidente, il più giustificato per farsi luogo ad assicurazione e indennità? Eppure la legge lo vuole escluso.

E sia pure escluso. Ma non per questo l'articolo, così come è scritto, rimane giustificato, imperocchè, se anche ci si vuole restringere ai casi di lesioni personali o di morte, in seguito di trauma prodotto da quella causa violenta di cui dice la legge, io osservo che tutto ciò resta abbastanza spiegato dall'articolo in esame, quando parla di lesioni o di morte a seguito d'infortunio!

La parola « infortunio » indica per sè stessa

un danno improvviso, un danno speciale, il quale non si può confondere con la malattia, e questo l'ha detto anche l'onorevole relatore nella sua bella relazione.

In proposito a tale articolo 8 ci si dice: vedete, oggimai è inutile fare questa discussione, contiene una formula molto studiata, passata e ripassata in diversi disegni di legge, ed ha avuto larga discussione anche in Senato. E ciò vuol dire che questa formula è la migliore possibile, che è la quintessenza di ciò che si poteva stabilire di meglio e di più accettabile, in una legge di questa natura. Anzi, ho udito perfino aggiungere, ma queste oramai sono formule quasi stereotipate, che bisogna lasciar stare. Ora, questo è appunto il male del disegno di legge che teniamo in esame: che qua e là si trovano frasi stereotipate, non discusse, che sono passate libere; mentre in verità la stereotipia non forma nè la scienza nè la giurisprudenza. Del resto, come è avvenuto ciò, come è arrivata fino a noi, seguendola nel suo cammino, la disposizione in parola, lo si scopre tosto, per poco che mettiamo gli occhi sopra le stesse relazioni dei vari disegni di legge.

Se guardiamo i disegni di legge sugli infortuni della Germania, della Russia, dell'Inghilterra, della Svizzera, vediamo subito che in essi non si adoprano le espressioni nostre d'infortuni per causa violenta e in occasione del lavoro, ma quelle invece d'infortuni che accadano *sul* o *nel* lavoro. Queste sono espressioni facili e chiare, le quali in fondo non hanno mai dato luogo a gravi contestazioni, e non possono dar luogo affatto ad equivoci; sono le espressioni più semplici e piane, e corrispondono al significato naturale ed al significato giuridico di ciò che si vuole esprimere.

Nel disegno di legge nostro, invece di adoperare l'espressione « *danni o infortuni che accadano sul o nel lavoro,* » si è voluto adoperare l'altra « *in occasione del lavoro,* » e così, piuttosto che ispirarsi alla generalità dei disegni di legge o delle leggi che si sono fatte in questa materia, si è voluto seguire il disegno di legge francese Roche, il quale appunto parla di danni *nel lavoro ed in occasione di lavoro.*

Ma qui, onorevoli colleghi, si cade veramente in un equivoco, il quale spiega tutto quanto, e giustifica la critica che io sto facendo di questo articolo di legge.

Nel disegno di legge francese si stabilisce l'indennità non solamente per gli operai, ma anche per gli impiegati delle industrie, dei quali ha testè parlato, mi pare, l'onorevole Pipitone. Ed ecco quindi la necessità di provvedere a questi casi, ecco la necessità di una disposizione che li contemplasse tutti. Quindi è stato detto: « *per infortuni, con morte o lesioni, che avvengano nel lavoro,* » e questo si riferisce all'operaio: poi si è aggiunto « *in occasione del lavoro,* » e questo si riferisce agli impiegati; imperocchè essi non stanno sul lavoro, ma sono prossimi al lavoro, ed il danno loro non può avvenire, se non in occasione del lavoro.

Quindi, quel disegno di legge che più si è preso di mira, cioè, il disegno di legge francese, mi sembra frainteso. Si è voluto adoperare la espressione « *infortuni in occasione del lavoro* » lasciando l'altra « *infortuni nel o sul lavoro* » senza vedere che quella non corrispondeva affatto ai termini più ristretti del disegno di legge nostro. Ora, se delle due espressioni una si doveva adoperare, era appunto la prima, cioè, quella che diceva « *nel o sul lavoro* » o altrimenti si dovevano adoperare entrambe, aggiungendo a questa l'altra « *in occasione del lavoro.* » Così soltanto non ci sarebbe stato equivoco, e la disposizione, nella sua chiarezza, avrebbe corrisposto a quanto si pretende in principio, mentre poi si contrasterà in pratica.

Quindi, conchiudendo, io prego l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di portare la loro attenzione su questo articolo 8, che è la base, il fondamento, l'essenza e la vita della legge nella sua pratica attuazione. Si dice che questa legge non è perfetta, che la perfezione non si potrà mai avere, e che verrà poi la giurisprudenza a spiegarla ed applicarla *ex bono et aequo* nei suoi proprii limiti. Questo peraltro è un cattivo calcolo che si fa, è un cattivo ragionamento, poichè poi, quando andiamo dinanzi ai magistrati, questi non interpretano le leggi, ma le rifanno addirittura. Ed allora si hanno grandi divergenze e contraddizioni, allora si cade in un *caos* del quale poi non si vede mai la fine.

Per ciò io credo, che con una dicitura semplice e piana, come quella del mio emendamento, si possa rimediare a tutto.

Io dico semplicemente *per causa*, perchè la causa abbraccia tutti i casi possibili di responsabilità o di rischio professionale, tutti i casi nei quali, secondo il concetto fondamentale ed i criterii direttivi del disegno di

legge, si fa luogo ad assicurazione e ad indennità.

Così non c'è neppure pericolo di venire a stabilire indennità per malattie, perchè la *malattia* è cosa diversa dall'*infortunio*, la parola infortunio circoscrive tutto, come in effetti si vuole circoscritto in questo disegno di legge.

Nessun equivoco può d'altronde venire dal cambiare la parola *occasione* nella parola *dipendente*, poichè questa parola ha un significato naturale e giuridico, essa determina perfettamente il rapporto di causa ad effetto, che qui noi dobbiamo cercare e stabilire.

Emendato, nel modo che io propongo, l'articolo 8, esso corrisponderebbe senza più al concetto ed allo scopo preciso del legislatore, eliminerebbe con una dicitura semplice e chiara tutti gli equivoci, ed io spero che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, pensandoci ben bene, vorranno accettare il mio emendamento.

Presidente. La facoltà di parlare spetterebbe all'onorevole Nocito: ma non essendo presente, perde la sua iscrizione.

L'onorevole Peroni ha facoltà di parlare.

Peroni. Siccome il mio emendamento è uguale a quello dell'onorevole Mecacci, mi associo pienamente a quanto egli ha detto, e prego il ministro e la Commissione di far buon viso alle ragioni che ha esposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Campi.

Campi. Anch'io sono in gran parte dell'opinione che ha manifestata l'onorevole Mecacci, e mi associo ai motivi che egli ha testè sottoposti all'attenzione della Camera.

Solamente a me pareva che si potesse trovare una dizione anche più precisa per contemplare i casi di applicazione del principio contenuto nell'articolo 8 della legge.

Veramente, in leggi di questa natura, più che formule generali, io preferirei una enumerazione dei casi che tassativamente si vogliono comprendere nel concetto della legge. Ma questo è un sistema che presso di noi non ha fortuna, e sarebbe inutile il tentare qui, all'improvviso, la classificazione che io avrei vagheggiata.

Però io mi domando: questa espressione *per causa violenta*, che, in sostanza, è quella in cui si contiene il principio fondamentale della legge, nel modo di vedere del Governo proponente e della Commissione, è una espressione il cui concetto non sembra a me nè così chiaro nè così preciso, nè così noto da non potere, nell'applicazione, dar luogo alle più disparate interpretazioni. Ed allora io mi domando: qual'è il concetto, in sostanza, che si vuole esprimere, lo scopo che si vuol raggiungere con questo benedetto articolo ottavo? Se non erro è questo: si vuole che dall'assicurazione sieno esclusi i casi di malattia, e si vogliono unicamente ed esclusivamente fare oggetto d'indennità i casi d'infortunio nei quali avvenga la morte oppure seguano lesioni personali per causa diretta dell'infortunio. Perciò a me sembrerebbe che il modo migliore di esprimere questo concetto fosse quello di esprimerlo in termini precisi: e quindi là dove nel disegno della Commissione è detto: « L'assicurazione deve essere fatta a cura e spese del capo o dell'esercente dell'impresa o industria per tutti i casi di morte o lesioni personali provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro ecc. » pare a me che si dovrebbe dire senz'altro che l'assicurazione è « per tutti i casi d'infortunio da cui derivino lesioni personali » (perchè questo è il concetto: l'attacco all'integrità personale) « che ne cagionino la morte oppure » (e qui accetto il resto della dizione del disegno della Commissione) « abbiano la conseguenza di una malattia o della incapacità al lavoro per una durata maggiore di dieci giorni. »

Presidente. L'onorevole Bertesi propone insieme con altri colleghi, la seguente aggiunta all'articolo dopo il primo paragrafo:

« Nel caso di malattia, che abbia una durata inferiore ai dieci giorni, il capo o l'esercente dell'impresa o industria dovrà corrispondere all'operaio danneggiato il salario giornaliero per tutta la durata della malattia. »

L'onorevole Bertesi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Bertesi. L'articolo in discussione stabilisce che l'assicurazione vale soltanto quando le conseguenze dell'infortunio abbiano una durata maggiore di dieci giorni. Quando la durata è minore di dieci giorni, l'operaio non ha diritto ad alcuno indennizzo. Ora, secondo i sottoscrittori dell'emendamento, ciò è ingiusto; e quindi i colleghi miei ed io ci siamo proposti di colmare questa lacuna della legge. Per noi, l'industriale di fronte agli operai

incontra gli stessi obblighi che ha lo Stato verso gli impiegati.

Quando un impiegato sia vittima non solamente di un disastro, ma semplicemente si ammali, il mese di stipendio cominciato gli vien pagato tutto intero. Perciò il nostro emendamento vuole che, non soltanto se un operaio è danneggiato da un disastro anche per meno di dieci giorni, ma anche se ammala semplicemente, l'intraprenditore corrisponda ad esso il salario giornaliero per tutta la durata della malattia, sia essa inferiore o superiore ai dieci giorni. Questo concorrerebbe anche a rendere più facili, più cordiali i rapporti fra industriali ed operai, e non sarebbe piccolo vantaggio.

Senza dire che, per noi almeno, l'emendamento è anche un atto di vera giustizia. E perchè mai, infatti, l'operaio non dovrebbe essere indennizzato se il danno dura meno di dieci giorni? Questo concetto nostro è chiaro e giusto: e spero che non mi si dirà qui, come al solito, che la legge la miglioreremo in seguito e che si lasci ora come è. Pensate, signori, che noi facciamo ora quello che la Germania ha fatto venti anni fa. Votando l'articolo ottavo quale ora è proposto, noi faremmo come un industriale il quale cominciasse il suo lavoro con macchine imperfette, sol perchè suo padre aveva incominciato con quelle, riservandosi di migliorare l'andamento della sua azienda di mano in mano che c'è progresso negli attrezzi meccanici. Per questo io spero che Governo e Commissione vorranno accogliere il nostro emendamento, il quale poi nemmeno verrebbe a gravare soverchiamente l'industria. Infatti, se, come ha scritto il relatore, in altri paesi ci è già l'assicurazione per gli infortuni, e noi la introduciamo nella stessa misura nella quale esiste altrove, noi non aggraviamo l'industria e non la mettiamo in condizioni inferiori a quelle degli altri paesi.

Per queste considerazioni, le quali, per quanto svolte in fretta, hanno pur sempre un grande valore, io prego l'onorevole ministro e la Commissione di accettare il nostro emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carotti.

(*Non è presente*).

Viene allora la volta dell'onorevole Nocito il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire alle parole *che avvenga per causa violenta*, le parole non *derivato da colpa propria.* »

Chimirri, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri, *relatore*. Siccome la questione della colpa grave verrà discussa agli articoli 23 e 24, prego l'onorevole Nocito a voler differire alla discussione di quegli articoli le sue osservazioni.

Presidente. Già, quella è la sede più propizia.

Chimirri, *relatore*. Il suo emendamento qui sarebbe fuor di posto.

Voci. Ha ragione.

Nocito. Io, in verità, non voleva qui far questione di colpa grave o lieve, ma della convenienza o meno che nell'articolo 8 fossero conservate le parole: « per causa violenta. » Certamente, per ciò che concerne il grado della colpa, credo anch'io che potremo trattarne quando verranno gli articoli che alla colpa si riferiscono. Ma se l'onorevole relatore crede che sia più opportuno differire ad allora il mio emendamento, non ho alcuna difficoltà a consentire per economia di discussione.

Presidente. Sta bene.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Vincenzo.

Ricci Vincenzo. Fra gli emendamenti proposti a questo articolo, ve ne era uno dell'onorevole Peroni relativo alla durata del tempo dopo il quale è dovuta l'indennità.

L'onorevole Peroni proponeva che si sostituissero alle parole « maggiore di dieci giorni » le parole « maggiore di sei giorni. » E io dichiaro che se l'onorevole Peroni avesse ritirato questa parte del suo emendamento, io intenderei riprenderla per mio conto.

Presidente. L'onorevole Peroni non ha ritirato il suo emendamento.

Ricci Vincenzo. Ad ogni modo, siccome prevedo che questo emendamento, molto facilmente, avrebbe la sorte degli altri, se la Commissione sarà contraria, io vorrei pregare l'onorevole relatore di pensare se proprio convenga di respingere questa sostituzione. So già le ragioni che il relatore porrà innanzi. Egli mi dirà certamente che lo stabilire dieci giorni invece di sei, è un compenso della modificazione che concerne l'ob-

bligo di pagar l'indennità dal primo giorno in cui è avvenuto l'infortunio; quando i dieci giorni di incapacità al lavoro siano superati: e che è anche un compenso pel fatto che all'operaio è corrisposta l'indennità anche nel caso in cui l'infortunio avvenga per colpa dell'operaio stesso. Tuttavia faccio considerare al relatore se non creda che, di fronte all'attuale stato di cose, e di fronte al fatto che la Cassa nazionale attualmente, già corrisponde l'indennità a partire dal sesto giorno, gli operai possano pensare che, con questa legge, invece d'andare avanti, andiamo indietro. Nel complesso, i beneficî che si ricaveranno da questa legge può essere che risultino in somma maggiore di quelli ch'essi avevano antecedentemente, anzi, sono certo che sarà così. Ma è pur certo che l'effetto morale prodotto nella classe operaia da questa disposizione, sarà un effetto che a me pare assolutamente nocivo anche per gli intendimenti che presiedono all'approvazione di questa legge.

Io voglio proprio sperare che il relatore e la Commissione, in questa circostanza, si vorranno dar pensiero dell'importanza della sostituzione proposta dall'onorevole Peroni, perchè credo che il rigetto di questa proposta avrà un'importanza molto grave, varrà certamente a diminuire l'effetto morale di questa legge.

Presidente. L'onorevole Murmura ha facoltà di parlare.

Murmura. Mi limito a parlare dell'emendamento proposto dagli onorevoli Bertesi, Berenini, Socci ed altri: emendamento che non mi pare buono, e che credo non debba essere accettato.

Il fondamento naturale della legge è il rischio professionale inerente all'industria. Ora i fattori dell'industria sono due: il capitale ed il lavoro, rappresentati dall'imprenditore e dall'operaio. È giusto dunque che, nel premio di assicurazione, concorrano entrambi questi coeficienti dell'industria. Il concorso dell'operaio può essere diretto od indiretto. È diretto, quando egli paga una porzione della quota del premio: è indiretto quando a suo carico si pongono quelle lesioni che confinano colla malattia, e che producono incapacità al lavoro per un tempo determinato e brevissimo.

Ora, coll'emendamento dell'onorevole Bertesi si mira a togliere precisamente questa partecipazione dell'operaio al premio di assicurazione contro ogni ragione di equità.

Il concetto del concorso dell'operaio al premio è contenuto in tutti i progetti e le leggi straniere, che hanno trattato la materia degli infortuni.

In Germania, ad esempio, vige il sistema della partecipazione indiretta e sono a carico dell'operaio tutte le lesioni i cui dannosi effetti scompaiono durante la 13ª settimana. In Austria fu seguito il metodo del concorso diretto e indiretto a un tempo; dappoichè da una parte l'operaio paga il decimo della rata del premio e dall'altra nol percepisce che per quelle lesioni che abbiano prodotto malattia o incapacità al lavoro, oltre la 5ª settimana. In Norvegia il premio comincia a funzionare dopo la 4ª settimana, e in Francia secondo il progetto Roche, dopo il 90° giorno.

Qui in Italia, il disegno di legge ministeriale del 1890 imponeva all'operaio il pagamento di una decima parte di premio, e quello del 1892 rendeva esso premio operativo dopo il 15° giorno.

È chiaro, adunque, che il pensiero del concorso dell'operaio al premio è stato accarezzato da tutti i legislatori. Ed è bene, o signori, che sia così, altrimenti si darebbe alla legge il significato dell'esercizio della carità legale, e si potrebbe supporre che con essa e per essa il capitale intenda fare l'elemosina al lavoro, con grave discapito e danno della dignità, e della nobile fierezza delle classi lavoratrici.

Ed aggiungo ancora qualche altra idea. Se voi togliete la partecipazione dell'operaio al premio d'assicurazione, voi non potete evitare le frodi. Certamente nessuno si lusserà una gamba o si caverà un occhio per buscarsi il premio, ma una scalfitura sulla pelle, una lividura qualsiasi un operaio può procurarsela nello scopo di fare un guadagno illecito, e forse passare le giornate che dovrebbero essere destinate al lavoro nell'ozio degradante della cantina. Inoltre, se voi togliete il concorso dell'operaio al premio, voi disarmate la sua vigilanza. Quando l'operaio sa che, per i primi dieci giorni, deve curarsi ed alimentarsi da sè, egli procederà più cauto e più circospetto, e non sarà tanto sprezzante del pericolo.

Vi è pure altro grave inconveniente nell'emendamento dell'onorevole Bertesi. Ricordate, o signori, il discorso del mio amico Quin-

tieri. Egli, sotto la modesta forma di dubbi e d'incertezze, rivelava il convincimento che questo disegno di legge possa riuscire fatale al destino dell'industria per le soverchie gravezze che contiene. Ora, se noi vogliamo evitare questo pericolo, non dobbiamo largheggiare di più a danno dell'industriale. Se noi, oltre che costringerlo al pagamento del premio, vogliamo pure che ei corrisponda all'operaio la mercede giornaliera, fino al decimo giorno della malattia, noi gli addossiamo un doppio fardello, che certo non sarà da lui sopportato. E allora si avvererà il pericolo cui ieri accennava il relatore quando manifestava il timore che le crescenti liberalità a favore degli operai possano ripercuotersi sulla economia dei salarî, e intralciare il movimento del capitale, soffocando i palpiti dell'industria.

Ora dirò una sola parola circa l'emendamento dell'onorevole Peroni. Su di esso ha parlato l'onorevole Ricci Vincenzo. Egli voleva ridurre ancora il limite di tempo, stabilito dalla Commissione d'accordo col ministro per rendere operativo di effetto il premio di assicurazione, portando tal limite al sesto giorno.

Sul proposito ricordo ciò che ieri diceva il relatore. Egli osservava che gli infortuni i quali producono incapacità al lavoro dal decimo giorno sino al mese rappresentano il 75 per cento degli infortuni. Ora diminuendo ancora questo limite di tempo che cosa avverrà? Avverrà che gl'infortunî da assicurare aumenteranno, e aumenterà pure la quota del premio da pagarsi alla Cassa assicuratrice, e questa maggiore gravezza si riverberà sui salarî, con danno sempre degli operai e dell'industria.

Prego quindi la Camera di respingere tanto l'emendamento dell'onorevole Bertesi quanto quello dell'onorevole Peroni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. Mi si concedano brevissime considerazioni sui due punti dell'articolo 8 che sono stati finora oggetto di più vivace discussione: cioè le due espressioni *causa violenta*, e *in occasione del lavoro*.

Confesso che la mia maggiore preoccupazione è quella di non far risorgere quei litigi giudiziari che appunto il sistema dell'assicurazione obbligatoria ha lo scopo precipuo ed il vantaggio di escludere.

Rammento come in Germania la frase *im Betriebe*, che corrisponde a questa del nostro progetto: *in occasione del lavoro*, ha dato luogo ad infinite discussioni e ad instabilità continue di giurisprudenza.

Confesso tuttavia in pari tempo che difficilmente saprei trovare una espressione la quale più efficacemente di quella della Commissione rendesse il concetto che io pure ho nella mente.

Ond'è che più che una migliore espressione o frase di legge, chiedo all'onorevole relatore ed all'onorevole ministro un'esplicazione tale che ne abbiano norma i tribunali, meglio dichiarando ciò che essi intendano di significare con la frase: *in occasione del lavoro*.

Questa frase « in occasione del lavoro » vuole indicare che l'infortunio dovrà essere assicurato, e quindi causa d'indennità quando avvenga sul lavoro, ovvero sol che sia in relazione qualsiasi col lavoro? E quale deve essere il limite di casualità che lega il lavoro all'infortunio?

A me, ad ogni modo, l'espressione « in occasione del lavoro » pare preferibile a quella che l'onorevole Mecacci ha proposto; e mi pare preferibile perchè essa, secondo me, abbraccia più di quella che l'onorevole Mecacci propone; imperocchè l'espressione proposta dall'onorevole Mecacci: « dipendente dal lavoro », indica un rapporto di dipendenza interna; l'espressione, invece: « in occasione del lavoro » indica un concetto di occasionalità anche esterna; essa quindi permette di estendere più largamente, ed a maggior benefizio del colpito dall'infortunio, gli effetti di questa legge.

Io, ripeto, più che aderire ad emendamenti o proporne, tenderei, con la domanda mia a provocare dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore alcune dichiarazioni, le quali potranno avere qualche valore domani innanzi ai magistrati. Sarei lieto di trovare una espressione migliore di quella che la Commissione propone; ma questa espressione non trovo, nè quella del mio amico Campi mi sembra preferibile a quella della Commissione; quindi è che, nell'assenza di formule migliori, aderisco a quella della Commissione, la quale più delle altre mi sembra larga e comprensiva.

Non potrei poi in alcun modo accettare la esclusione che l'onorevole Mecacci fa col suo emendamento, a cui hanno aderito in parte gli onorevoli Peroni e Campi. Come fu già

detto, come ovvio è, con quella espressione « per causa violenta » si intende determinare l'ambito giuridico della legge, di escludere cioè le malattie, che sono cose altrettanto pietose, diceva l'onorevole Mecacci; e certamente nè io nè altri lo disconosciamo, ma esse nell'ambito giuridico di questa legge non ricadono, nè possono ricadere.

Soltanto, dunque, alcuni dubbi mi si consenta di esprimere, non sotto forma di emendamento, ma sotto forma di preghiera all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore; e chiedo a loro cioè (qui pure ricordando tutte le dispute che in Germania ed in Austria specialmente, dove è così vasta la giurisprudenza, sono sorte), chiedo a loro, con il pensiero costante di evitare le contese giudiziarie, se con quella espressione « causa violenta » essi intendano di indicare soltanto le lesioni dirò così traumatiche, come la morte, le ferite, la distrazione dei muscoli, ecc., o se intendano di comprendervi anche quelle altre lesioni le quali carattere traumatico non hanno, ma che pure, secondo me, dovrebbero ricadere sotto il concetto della legge, come, per esempio, la asfissia improvvisa, l'improvviso avvelenamento. E se l'onorevole ministro, se il relatore sono nel giro delle mie idee, vorrei loro chiedere di consentire che la parola *violenta* si sostituisca con la parola *improvvisa* la quale è altrettanto sufficiente ad escludere ogni causa di malattia; ed è più chiara della parola *violenta*, poichè è dubbio se appunto queste cause che non hanno carattere traumatico, ma che hanno carattere improvviso e che ricadono quindi nella categoria giuridica dell'infortunio sul lavoro, come l'asfissia e l'avvelenamento, che evidentemente nella frase mia ricadrebbero, è dubbio, dico, se nella frase adoperata dal ministro e dalla Commissione vi ricadano.

Presidente. L'onorevole Fiamberti ha facoltà di parlare.

Fiamberti. Ho domandato di parlare relativamente all'emendamento proposto dall'onorevole Mecacci; ma dopo quanto ha detto l'onorevole Fusinato, interpretando esattamente il mio concetto, credo di potermi dispensare di tornare sull'argomento.

Sotto la modesta parola *violenta* si racchiude una questione di molta importanza; una questione diretta a vedere se il disegno di legge debba limitarsi a lesioni provenienti da cause traumatiche o da quelle consimili accennate dall'onorevole Fusinato o se debba estendersi a tutte le altre infermità a tutte le malattie che non sono occasionate da causa violenta, malattie le quali non possono essere contemplate dalla legge presente, ma soltanto da quella sugli inabili al lavoro, e dei vecchi e via discorrendo, che mi auguro verrà presto presentata alle nostre discussioni.

Ritengo, però, che non sia conveniente sopprimere la parola violenta, nè sostituirla con quella *improvvisa*, poichè questa parola non parmi che esprima esattamente quello che fu il concetto del proponente la legge a questo riguardo. La parola *violenta* è qualche cosa di più comprensivo che non sia la parola *improvvisa*.

È violento tutto ciò che è improvviso. Quindi nella parola *violenta* sono comprese non solo la causa traumatica, ma tutte quelle altre, che hanno ragione improvvisa, immediata, senza un precedente.

Credo possibile di interpretare anche il concetto dell'onorevole Fusinato, dicendo che, nella parola *violenta*, si deve comprendere tutto quanto è causato da un infortunio, il quale abbia per motivo un fatto improvviso, impreveduto. Credo quindi si debba conservare la parola *violenta* proposta dalla Commissione e dal Governo.

Presidente. Onorevole ministro di agricoltura e commercio, ha facoltà di parlare.

Guicciardini, *ministro di agricoltura e commercio*. Dei sette od otto emendamenti, presentati su questo articolo, alcuni tendono ad allargarne il significato, altri soltanto a determinarne il valore, ed hanno quindi una importanza soltanto formale.

Che cosa si vuol fare con questa disposizione?

Si vuol stabilire l'obbligo della assicurazione per tutti i casi di morte o lesione, escludendo le malattie, ancorchè possano aver relazione col lavoro, e altresì quelle lesioni le cui conseguenze abbiano una durata minore di dieci giorni.

Perchè si vogliono escludere le malattie quantunque possano avere relazione col modo di svolgimento della industria?

Perchè alle malattie possono, debbono provvedere, per quanto è possibile, le società di mutuo soccorso, e in quanto queste società non possono provvedere, si potrà e dovrà provvedere, come ne esprimeva il desi-

derio l'onorevole Fiamberti, con altri speciali provvedimenti.

Questo disegno di legge riguarda gli infortuni e non le malattie. Ecco perchè tratta di morte e di lesioni e non dice nulla delle malattie.

Si escludono ancora le lesioni, che hanno conseguenze di una durata minore di dieci giorni.

I motivi di questa esclusione sono molti. Uno è che queste lesioni di piccola entità si prestano troppo facilmente alle simulazioni; infatti non è improbabile il caso di una contusione, di una graffiatura, di una piccola lesione fatta coll'intendimento di ottenere qualche piccolo sussidio.

Un altro motivo è che l'accertamento di queste piccole lesioni richiederebbe, per parte degli Istituti di assicurazione, ricerche ed indagini costose fuori di ogni rapporto con la utilità che ne verrebbe all'operaio, spese che è utile evitare all'oggetto di schivare altresì la necessità di premi troppo alti.

Ma oltre queste ragioni, sul valore delle quali non disconosco che si può disputare, ve n'è un'altra che è organica alla legge, e che, a senso mio, è quella che giustifica l'esclusione delle lesioni che hanno una durata minore di dieci giorni; quella cioè che, secondo il concetto dell'assicurazione, al pagamento dei premi dovrebbero contribuire industriali ed operai.

Nel primo progetto presentato su questo argomento dall'onorevole Miceli, era stabilito infatti che l'operaio dovesse contribuire al pagamento del premio con una percentuale del decimo.

Successivamente si vide che tale disposizione sarebbe stata di difficile applicazione, ed avrebbe richiesto congegni amministrativi ed operazioni molto complicate, che non avrebbero giustificato il risultato che se ne sarebbe ottenuto; ed allora, abbandonando questo concetto, si sostituì l'altro, di stabilire cioè che per i piccoli infortuni non dovesse aver luogo l'assicurazione, e quindi non ci dovesse essere indennità. L'esonero, per conseguenza, dall'assicurazione di questi piccoli infortuni, rappresenta, nè più nè meno, che il contributo dell'operaio al premio di assicurazione. Questa è la ragione per la quale si è stabilito che rimangano fuori dall'assicurazione i piccoli infortuni le cui conseguenze hanno una durata minore di dieci giorni.

Dopo quello che ho detto, è evidente quale sarà il mio giudizio sopra gli emendamenti che tendono ad estendere il valore di questo articolo. Non posso accettare gli emendamenti con i quali si dispone per le malattie, perchè questo progetto riguarda gl'infortuni e non le malattie, le quali, occorrendo, dovranno essere oggetto di speciale disegno di legge. Non posso accettare gli emendamenti i quali tendono a sopprimere, e a ridurre quel limite di dieci giorni, perchè questi emendamenti ferirebbero uno dei concetti fondamentali del disegno di legge.

E con ciò ho espresso il mio giudizio sopra gli emendamenti di carattere sostanziale. Verrebbero adesso gli emendamenti dell'onorevole Mecacci, dell'onorevole Campi e forse qualchedun'altro, ma specialmente questi due, i quali tendono non a modificare il valore dell'articolo, ma soltanto a determinarne meglio il significato. Sopra questa parte io mi rimetto volentieri a quello che ne dirà il relatore. Però mi preme di rammentare che questo articolo fu così formulato, dopo lungo e profondo esame, dal Senato. Una formula che eviti tutte le dubbiezze credo sia impossibile escogitarla. Credo altresì che di tutte le formule che possono esser messe innanzi, questa che viene proposta dal Senato è forse quella che elimina maggior numero di dubbiezze. Questo giudizio è confermato anche dalla discussione testè avvenuta.

È stata oggetto di censure molteplici la formola concordata dalla Commissione e dal Governo; ma non ha avuto miglior fortuna la formola messa innanzi dall'onorevole Mecacci ed anche quella proposta dall'onorevole Campi, perchè non erano finite di essere messe innanzi, che hanno trovato nella stessa discussione in quest'Aula i loro censori. Questo fatto dimostra la verità di questo giudizio, che, cioè, è facile di improvvisare gli emendamenti, ma è difficile determinarne le conseguenze. Quindi piuttosto che improvvisare, credo che la miglior cosa sia quella di attenersi alla formola della Commissione e del Governo, che è quella accettata dal Senato.

Concludendo, dichiaro che non mi riesce possibile accettare alcuno degli emendamenti presentati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, *relatore.* La Commissione è di ac-

cordo coll'onorevole ministro nel respingere gli emendamenti proposti all'articolo 8. Dopo quanto fu egregiamente da lui detto per giustificarne la reiezione, mi limiterò ad aggiungere brevi considerazioni per dissipare i dubbi che furono espressi sulla bontà della formula da noi prescelta per precisare i casi d'infortunio, che devono comprendersi nell'assicurazione.

L'onorevole Mecacci pretende che la dizione da lui contrapposta toglie ogni equivoco e rende più completa la definizione sia sotto il rapporto naturale che giuridico.

A lui non vanno a genio le parole « in occasione del lavoro ». Crede che l'Ufficio centrale del Senato, che ve le ha introdotte, sia caduto in un grossolano equivoco, copiando quella formula dall'articolo primo del progetto francese del 1892, ove si parla di *occasione*, perchè vi si comprendono gli impiegati, e se rispetto ad essi quella formula è esatta, non lo è rispetto agli operai.

Ho qui sott'occhio il testo del progetto francese e basterà dar lettura dell'articolo primo per persuadersi che se v'ha equivoco non è d'addebitarsi certamente all'Ufficio centrale del Senato.

L'articolo primo dice così:

« Les accidents survenus dans leur travail *ou à l'occasion* de leur travail *aux ouvriers et employés* de toute entreprise ou exploitation industrielle donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, aux réparations fixées par la présente loi. »

Dal tenore di quest'articolo, è chiaro che le parole *à l'occasion* si riferiscono tanto agli operai, quanto agli impiegati; ed è ragionevole che sia così, come avrò occasione di dimostrare.

Mecacci. Chiedo di parlare.

Chimirri, *relatore*. Ma prima di entrare in questa dimostrazione, giova rilevare che se la bontà della nostra formula avesse mestieri d'una riprova, questa ci venne largamente fornita da coloro che l'hanno così aspramente criticata.

All'articolo 8 vennero contrapposte tre nuove formule escogitate da tre acuti ingegni, i quali per altro non riescono a intendersi ed accordarsi fra loro: tre emendamenti e tre formule diverse.

Questo vi prova che, s'è facile criticare la nostra formula, quando si cerca la formula migliore non si trova.

Con miglior senno l'onorevole Fusinato sebbene anch'egli perplesso intorno all'esattezza della definizione, dichiarò schiettamente che agli emendamenti preferiva la formula del disegno di legge.

E ha detto bene, perchè seguendo i ragionamenti dell'onorevole Mecacci, in luogo di evitare oscurità e dubbiezze immaginarie, si entrerebbe a gonfie vele nella confusione e nell'equivoco.

Egli infatti parlò della parola « occasione » adoperata nell'articolo, come se si riferisse a un rapporto di tempo e non di causalità, sia diretta, sia indiretta.

Ecco il primo equivoco.

Volendo poi recare alcuni esempi a conforto della sua tesi, ci ha parlato di risse e di tegole cadute, confondendo l'infortunio col delitto e la forza maggiore col rischio professionale.

Si può dire di peggio?

La legge, della quale ci occupiamo, si riferisce esclusivamente agli infortuni, e la definizione contenuta nell'articolo 8 risponde a capello al concetto giuridico sociale, che la informa. Con quella definizione si pone una linea netta di demarcazione fra gli infortuni propriamente detti e le malattie professionali. Non trattasi di danni nel corpo o nella salute cagionati dall'azione lenta di cause deleterie e morbose, ma di lesioni e morti che colpiscono l'operaio nel momento in cui egli attende a una funzione o a un lavoro utile all'esercizio dell'industria, alla quale è addetto.

L'evento dannoso deve essere in relazione all'impresa industriale per ragione di causa, di tempo e di luogo.

L'onorevole Fusinato avrebbe voluto sostituire causa *improvvisa* a causa *violenta*.

Egli in sostanza ha ragione, ma la caratteristica di fatto improvviso è insita al concetto dell'infortunio. L'infortunio si distingue dalle malattie professionali principalmente in ciò che nell'infortunio fra causa ed effetto vi è una relazione immediata: nelle malattie professionali l'effetto si opera lentamente, e le cause che le determinano sono simultanee e complesse e difficili a separare. Da ciò la grande difficoltà di organizzare l'assicurazione obbligatoria del rischio delle malattie professionali.

Vi si studia da un pezzo e con poco costrutto, ed uomini competentissimi, come

Oesterlen e Westergard, non si sono trovati d'accordo neppure nel definire le malattie professionali. L'Ufficio imperiale germanico si occupa fin dal 1888 a raccogliere dati statistici, ma non vi è ancora un materiale tecnico sufficiente per disciplinare questo ramo di rischi.

Adottando l'emendamento dell'onorevole Mecacci, che sostituisce le parole *dipendente dal lavoro*, alle nostre, *in occasione del lavoro*, si comprenderebbero nell'assicurazione non solo gli effetti delle lesioni traumatiche, ma anche le malattie professionali, che senza dubbio dipendono dal lavoro.

Infatti è a tutti noto che l'impiego esclusivo e continuato di una parte del corpo può portare deformazioni, crampi, ipertrofie; che la polvere, pericolosa nemica dell'operaio, provoca le affezioni degli organi respiratori; che la manipolazione del piombo genera malattie agli organi digestivi, e il gas irritante produce malattie d'occhi, e così via via.

Da ciò è chiaro che la definizione dell'onorevole Mecacci sarà, come egli disse, molto semplice, ma non è punto piana, e ognuno è in grado di vedere a quali conseguenze si giungerebbe adottandola.

La definizione che l'articolo 8 dà dell'infortunio risarcibile comprende i tre rapporti di tempo, di luogo e di causa, dei quali ho parlato, e l'articolo ottavo è spiegato e completato dall'articolo 2, che lo precede.

L'operaio ha diritto all'indennità se colpito nel tempo e luogo del lavoro da causa direttamente o indirettamente inerente alla organizzazione dell'industria a cui è addetto.

Ecco il concetto chiaro e limpido che nella nostra definizione si contiene. Vi si parla di « causa violenta » per comprendervi non solo le lesioni traumatiche, ma qualche cosa di più. Mi spiego con un esempio: uno sforzo dell'operaio nell'esercizio del suo lavoro, che gli produca un'ernia, una distrazione muscolare, è un infortunio violento e risarcibile, sebbene non prodotto da causa traumatica.

La definizione contenuta nell'articolo 8 è molto più comprensiva che non quella che si vorrebbe sostituire dagli onorevoli Campi e Mecacci.

Per queste ragioni prego la Camera di votare l'articolo 8 nella forma adottata dalla Commissione, giacchè qualunque delle tre forme proposte dagli onorevoli Mecacci, Campi e Peroni non farebbero che guastarla.

Compilandolo si tenne conto dei dubbi e delle incertezze che intorno alla definizione dell'infortunio erano sorti negli altri paesi, e si adottò da noi una definizione più chiara ed esplicita appunto per eliminare difficoltà nell'applicazione della legge.

Questa, come ogni altra definizione, può formare oggetto di critiche sottili; ma quando i critici non possono presentarcene una più chiara e più completa, noi non possiamo abbandonare una dizione lungamente meditata ed accuratamente compilata. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole Mecacci...

Mecacci. Una parola sola all'onorevole relatore per fatto personale...

Presidente. Già, perchè solo a questo titolo può parlare.

Mecacci. ... perchè egli ha detto che ho male interpretata una formula del disegno di legge francese. Semplicemente su questo punto, sul modo che si adoprano le due espressioni: « *nel lavoro* » ed « *in occasione del lavoro* » rispondo.

L'onorevole relatore afferma, che si riferiscono tanto agli operai, quanto agl'impiegati. Ed io gli dico: no; si riferiscono, distintamente, una agli operai e l'altra agli impiegati. E ve ne convincerei, se potessi qui ricorrere agli elementi illustrativi, se non alla giurisprudenza interpretativa.

Un'ultima cosa. Mi si è attribuito il concetto che io voglia accordare indennità anche per ragione di delitto e di caso fortuito. Sì, quando il delitto ed il caso fortuito sieno dipendenti dal lavoro, perchè allora si entra nel rischio professionale, al quale vuolsi provvedere. Tutto ciò non lo posso dimostrare adesso, in questa breve replica, per un fatto personale. Ma peraltro concludo, che non avendo, nè l'onorevole ministro, nè l'onorevole relatore, portato alcun argomento atto a combattere efficacemente la mia proposta, io la mantengo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pipitone.

Pipitone. Noi siamo disposti a votare la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Mecacci, purchè egli consenta con noi a modificarla.

Campi. Chiedo di parlare.

Pipitone. Vediamo se possiamo trovarci d'accordo. Per parte nostra, quando saranno tolte le parole: « per causa violenta, » non cercheremo altro, perchè, a dir vero, l'espres-

sione adottata nel disegno: « in occasione del lavoro » sembra a noi più estensiva di quella: « a causa del lavoro, » ed è per ciò che la preferiamo. Non ho bisogno di dilungarmi a dirne le ragioni.

Presidente. Allora domanderà la divisione.

Pipitone. Ma se potessimo essere d'accordo...

Chimirri, *relatore*. No.

Pipitone. Noi vorremmo semplicemente eliminate le parole: « per causa violenta, » perchè ci pare che nella parola: « infortunio » sia già sufficientemente espressa l'idea della casualità, e che non sia necessario di aggiungere quelle altre parole: « per causa violenta, » che potrebbero dar luogo a molti dubbi ed a molte discussioni davanti ai tribunali.

Certamente le malattie di cui testè ha parlato il relatore, contratte a causa del lavoro, non si possono dire effetto d'infortunio, parola che in sè stessa, anche etimologicamente considerata, include l'idea della casualità.

Per queste ragioni, dunque, se l'onorevole Mecacci lo consente, potremo votare insieme l'emendamento, togliendo semplicemente dall'articolo le parole: *per causa violenta.*

Presidente. L'emendamento dell'onorevole Mecacci non dice: *per causa violenta...*

Mecacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Mecacci. Posso modificare l'emendamento nel senso che ha detto l'onorevole Pipitone.

Presidente. Onorevole Campi, insiste nel suo emendamento?

Campi. Non insisto, questa volta; ma aggiungo una parola. Questa volta, il relatore non può fare l'obiezione che i vari critici delle proposte della Commissione non si siano trovati fra loro d'accordo: perchè, invece, io mi trovo d'accordo tanto con l'onorevole Pipitone, quanto con l'onorevole Mecacci, col dire che a noi basterebbe di togliere dall'articolo, così come è proposto, le parole: *per causa violenta.*

L'onorevole relatore ha detto egregiamente che il concetto di ciò che è significato dalla parola *infortunio*, è chiarissimo. Si tratta di un fatto disgraziato ed improvviso che produca, direttamente ed immediatamente, una lesione personale. Ed allora chiedo ed al relatore ed al ministro: perchè soggiungere le altre parole: *per causa violenta?*

Rispetto e venero quanto gli altri l'autorità del Senato, ma se queste parole non solo non hanno l'effetto di chiarire l'articolo, ma hanno l'effetto di oscurare ciò che è chiaro, siamo nel nostro diritto, non solo, ma anche nel nostro dovere, di toglierle dal disegno di legge.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Carcano a venire a presentare una relazione.

Carcano Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Corresponsione ai Comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, pel secondo semestre del 1894.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo agli infortuni sul lavoro.

Presidente. Verremo ai voti.

Primo viene l'emendamento dell'onorevole Mecacci.

Pipitone. Io presento il mio emendamento.

Presidente. Purchè sia firmato da dieci deputati.

Pipitone. Lo fo firmare.

Presidente. Prima di tutto, porrò a partito l'emendamento dell'onorevole Mecacci, il quale propone che alle parole: « Provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione del lavoro, » si sostituiscano le altre: « Provenienti da infortunio, che avvenga per causa *dipendente* dal lavoro. »

Quest'emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Coloro che intendono d'approvarlo, vogliano alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, l'emendamento Mecacci non è approvato*).

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Peroni, il quale consiste nel sostituire alle parole: « per causa violenta in occasione del lavoro, » queste altre: « per causa del lavoro. »

Anche quest'emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Chi intende d'approvarlo, si alzi.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Peroni poi propone quest'altro emendamento, che alle parole: « durata

maggiore di dieci giorni, » si sostituiscano queste altre: « durata maggiore di sei giorni. »

Coloro che intendono d'approvare questo emendamento, parimenti non accettato dal Governo e dalla Commissione, vogliano alzarsi.

(*Non è approvato*).

Viene ora l'emendamento degli onorevoli Pipitone, Marcora, Imbriani-Poerio, Luzzatto Riccardo, Costa Andrea, Zavattari, De Marinis, Fazi, Bertesi, Berenini, il quale consiste nel sopprimere all'articolo 8 le parole « per causa violenta. »

Quest'emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito. Chi l'approva, si alzi.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Viene poi l'aggiunta degli onorevoli Bertesi, Berenini, Socci, Zavattari, Bovio, Taroni, Basetti, Vendemini, Pastore, Brunicardi, Moscioni, Marcora, i quali propongono di aggiungere all'articolo dopo il primo paragrafo: « Nel caso di malattia, che abbia una durata inferiore di dieci giorni il capo o l'esercente dell'impresa o industria dovrà corrispondere all'operaio danneggiato il salario giornaliero per tutta la durata della malattia. »

Anche questa aggiunta non è accettata, nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Pongo a partito questa aggiunta. Chi l'approva, si alzi.

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

Pongo a partito l'articolo 8 così come fu proposto dalla Commissione. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato*).

Ci sarebbe ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Carotti...

Chimirri, *relatore*. La Commissione propone un'aggiunta all'articolo 10 che accoglie il concetto espresso dall'onorevole Carotti. Quindi non è il caso di occuparcene ora.

Presidente. Allora la rinvieremo all'articolo 10.

Metto ora a partito l'articolo 8 come venne concordato dalla Commissione.

(*È approvato*).

« Art. 9. Ove risulti che il numero degli operai assicurati sia inferiore a quello che il capo o esercente della impresa o industria occupa in media abitualmente, l'ispettore delegato lo denunzierà all'autorità giudiziaria competente.

« Le dichiarazioni false o inesatte sono punite con ammenda, salvo l'obbligo dell'assicurazione supplementare da farsi a carico del capo o esercente, anche d'ufficio, a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

A questo articolo l'onorevole Nocito propone di aggiungere nel capoverso dopo la parola: « ammenda » le parole: « secondo l'articolo 436 del Codice penale. »

Il ministro e la Commissione l'accettano?

Guicciardini, *ministro d'agricoltura e commercio*. L'accetto.

Chimirri, *relatore*. Anche la Commissione.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo così emendato.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato*).

« Art. 10. La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso d'infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire millecinquecento;

2° Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo;

3° Nel caso d'inabilità temporanea assoluta l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità fino al limite massimo di 360 giorni;

4° Nel caso d'inabilità temporanea parziale l'indennità sarà eguale alla metà della riduzione, che dovrà subire il salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati.

5° Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali ed ai fratelli e sorelle minorenni, nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'articolo 27.

6° Le indennità dovute agli appren-

disti saranno calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti. »

Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Luzzatto Riccardo.

Luzzatto Riccardo. Propongo che la Camera sospenda per ora la discussione dell'articolo 10 e che si discutano subito invece gli articoli 23 e 24 di questa legge.

Coloro che hanno udito il breve ma saggio discorso pronunziato dall'onorevole Bonacci nella discussione generale, hanno già compreso certamente il perchè di questa mia proposta; per coloro che non fossero stati presenti alla discussione generale aggiungo poche parole.

Il concetto di questa legge si è quello di sostituire ai diritti, che le leggi presenti consentono agli operai come a tutti gli uomini, in caso d'infortunio, in caso di danno sofferto per colpa altrui; una specie di abbonamento alla vita umana.

Noi, dice il relatore, vogliamo che gl'industriali facciano un contratto d'assicurazione contro le disgrazie accidentali a favore dei loro operai, in base al quale la perdita di un braccio sarà pagata 100, quella delle gambe 1000, la vita 3000 lire; e con questo, dice la legge attuale, ogni altro diritto, ogni altra pretesa dell'uomo danneggiato è tolta. E questo concetto viene espresso negli articoli 23 e 24 insieme coll'articolo 10, perchè quest'articolo stabilisce la misura dell'indennizzo e i citati articoli 23 e 24 stabiliscono che l'indennizzo, di cui all'articolo 10, estingue qualsiasi altra pretesa.

Da ciò è derivata una serie di osservazioni sulla legge e da ciò pure trae origine l'emendamento firmato dall'onorevole Zavattari ed altri deputati col quale si eleva grandemente la somma dovuta agli operai colpiti da infortunio.

Ora, io dico, noi stiamo qui, o almeno staremo qui a discutere, con l'articolo 10 la misura dell'indennizzo prima di aver discusso la massima che lo riguarda ed io credo necessario discutere prima questa e poi la misura dell'indennizzo.

Infatti se l'emendamento, per esempio, dell'onorevole Bonacci fosse accettato e si stabilisse la massima che l'industriale risponda, all'infuori del contratto di assicurazione dell'infortunio, del danno fatto per sua colpa, allora, quando venissimo all'applicazione pratica dell'indennizzo, ci potremo più facilmente intendere sulla misura proposta nel disegno di legge della Commissione. Ma se invece l'emendamento dell'onorevole Bonacci non fosse accettato; se invece tutto ciò che l'operaio colpito da infortunio, anche per colpa grave del proprietario, può sperare fosse contenuto nell'articolo 10, naturalmente la misura dell'indennizzo non potrebbe essere quella proposta dalla Commissione e bisognerebbe avvicinarsi alle idee dell'onorevole Zavattari.

Mi pare dunque evidente, senza altra dimostrazione, questo, che bisogna discutere prima la massima riguardante la causa dell'indennizzo e, quando sarà decisa la massima, stabilire la quantità più conveniente dell'indennizzo stesso. Non potremo sapere quale sarà la misura conveniente, se non sappiamo se il denaro, che dichiariamo doversi dare agli operai in un determinato caso, sia il risarcimento del semplice infortunio, od il risarcimento di ogni e qualsiasi diritto che potrebbe spettare all'operaio.

Spero di essermi fatto intendere e che la mia proposta non incontrerà la disapprovazione di alcuno, perchè si tratta semplicemente di discutere un po' più ordinatamente di quello, che discuteremmo, dato il modo, con cui la questione è posta.

Presidente. L'onorevole Luzzatto propone che si sospenda la discussione dell'articolo 10 finchè non si sia giunti all'articolo 23.

Luzzatto Riccardo. Sì, propongo questo, ed inoltre che gli articoli 23 e 24 si discutano subito.

Voci. No, no.

Luzzatto Riccardo. La difficoltà, che incontriamo adesso, nel discutere l'articolo 10, che tratta della quantità dell'indennizzo prima di aver deciso la massima relativa ai diversi casi nei quali l'indennità va concessa la incontreremo in altri articoli.

Quindi quello, che ho detto adesso, si dovrebbe ripetere altre due o tre volte, prima che si arrivi all'articolo 23. Perciò discutiamo prima gli articoli 23 e 24, che formano il vero nodo della questione, e poi discuteremo il decimo e seguenti.

Presidente. Ad ogni modo, Ella fa una proposta sospensiva circa la discussione dell'articolo 10.

Io la prevengo, che, se la Commissione

ed il Governo l'accettano, io non ho nulla da opporre, ma, se non l'accettano, è necessario che Ella presenti la sua proposta scritta e firmata da 15 deputati.

Luzzatto Riccardo. Ma è una questione di ordine della discussione!

Presidente. Io sono schiavo del regolamento!

Luzzatto Riccardo. Non si tratta della sospensione della legge!

Presidente. Io sto qui per far rispettare il regolamento!

Guicciardini, *ministro d'agricoltura e commercio.* L'onorevole Luzzatto propone di sospendere l'articolo 10 fino a quando non si sarà deliberato sugli articoli 23 e 24?

Presidente. Vuole di più; vuole che si discutano subito gli articoli 23 e 24.

Guicciardini, *ministro di agricoltura e commercio.* La proposta di sospendere la discussione dell'articolo 10 mi pare ragionevole, ed io non faccio opposizione.

Però non mi pare necessario che si debba subito cominciare la discussione degli articoli 23 e 24; mi pare che si potrebbe procedere nella discussione degli articoli secondo la loro numerazione. Arriveranno gli articoli 23 e 24 e allora delibereremo sopra la questione della inclusione o no nell'assicurazione della colpa grave e quindi passeremo all'esame dell'articolo 10 che adesso si vorrebbe sospendere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Chimirri, *relatore.* La Commissione aderisce a condizione che sospendendo l'articolo 10 si proceda alla discussione degli articoli successivi.

Nessuno impugna il contenuto dell'articolo 10, che determina l'ammontare della indennità; potrà solo discutersi della misura. Ciò non impedisce la discussione degli articoli successivi per sbarazzarci delle questioni minori, in modo che restino in sospeso le due questioni capitali della colpa grave e delle indennità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. A me pareva che la proposta dell'onorevole Luzzatto non fosse sospensiva, ma tendesse solo ad invertire la discussione di due articoli del disegno di legge.

Ed a me pareva ancora che l'inversione s'imponesse e non dovesse incontrare ostacolo da parte del ministro, nè da parte della Commissione.

Nell'articolo 10 e nei successivi, che da esso dipendono, trattasi di determinare l'indennità che col mezzo dell'assicurazione s'intende di garantire agli operai colpiti da infortuni. Ma per determinare l'ammontare della indennità bisogna sapere che cosa comprende l'assicurazione. In altri termini bisogna sapere se l'assicurazione fa *tabula rasa* di altri diritti dell'operaio, e di quali; se lascia integra la responsabilità civile del padrone dello stabilimento industriale, ed entro quali limiti.

Quindi la logica e il retto metodo della discussione esigono che si tratti prima della materia degli articoli 23 e 24, e poi si passi a trattare della materia dell'articolo 10 e dei successivi.

Presidente. L'onorevole Bonacci mi permetta di osservargli che, secondo l'ordine della discussione, noi dovremmo discutere in questo momento l'articolo 10. Che cosa propone l'onorevole Luzzatto? Che si sospenda la discussione dell'art. 10 e si vada a discutere un altro articolo che logicamente, lo dico anch'io, lo dovrebbe precedere. Dunque esiste la questione sospensiva.

Fusinato. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare, ma badi che trattiamo ora la questione riguardante l'ordine della discussione.

Fusinato. Perfettamente. Io ho chiesto di parlare perchè davvero, non ostante ciò che l'onorevole Luzzatto e l'onorevole Bonacci hanno detto, io non sono giunto ancora a comprendere la necessità logica del rapporto fra l'emendamento che l'onorevole Bonacci propone all'articolo 23, e l'articolo 10, che oggi discutiamo.

In sostanza, l'onorevole Bonacci propone questo: che i casi d'infortunio provocati o da dolo o da colpa grave, escano dai confini dell'assicurazione obbligatoria e facciano risorgere l'Istituto della responsabilità civile. Ora, ciò potrà essere approvato senza avere riguardo all'eventuale approvazione dell'articolo 10, il quale si riferisce ai casi che sono compresi nell'assicurazione obbligatoria. Discuteremo, a suo tempo, quando gli articoli 23 e 24 verranno in discussione, se nell'assicurazione obbligatoria e nei limiti della applicazione giuridica ed economica e nei suoi effetti, debba essere compreso anche

l'infortunio cagionato da colpa grave; ma ripeto, non so vedere quale rapporto e quale vincolo di necessaria dipendenza si voglia fare esistere fra questo articolo 10 e l'articolo 23.

È perciò che io mi oppongo alla sospensiva, e propongo che la Camera continui nella discussione del disegno di legge, seguendo l'ordine degli articoli come sono proposti.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Bonacci. Chiedo di parlare per una semplice dichiarazione.

Presidente. Parli!

Bonacci. È tanto logico quello che noi proponiamo, che io mi sento obbligato a pregare nuovamente l'onorevole ministro e la Commissione di volere aderire alla nostra proposta di discutere subito gli articoli 23 e 24.

Ove essi persistessero ad opporsi, io proporrei un'addizione all'articolo 10, diretta a stabilire che in caso d'infortunio causato da dolo o da colpa grave è salva agli operai l'azione per il risarcimento dei danni contro gli autori, ai termini del diritto comune.

Presidente. Dunque la proposta dell'onorevole Luzzatto è formulata in questi termini:

« Propongo che si sospenda la discussione dell'articolo 10 e si discutano invece prima e subito gli articoli 23 e 24.

« Riccardo Luzzatto, Elia, Agnini, Berenini, Pipitone, Zavattari, De Marinis, Bertesi, Costa Andrea, Socci, Stelluti-Scala, Basetti, Marcora. »

La metterò a partito.

Luzzatto Riccardo. Permetta, onorevole presidente, che io aggiunga una parola. Io vorrei sapere dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, se di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Bonacci, dalle quali emerge che la questione si farà ora discutendo l'articolo 10, non convenga loro di accettare addirittura la sospensiva. Perchè l'articolo 23 presenta la questione sotto due aspetti. Invece, discutendo l'articolo 10, la discutiamo di straforo e la discuteremo meno bene.

Presidente. Onorevole Luzzatto, mi lasci dire.

La prima parte della proposta dell'onorevole Luzzatto Riccardo riguardante la sospensione della discussione dell'articolo 10 mi pare che sia concordata..

Luzzatto Riccardo. No! Non si può scindere la mia proposta.

Presidente. Chi ha detto di scindere? Abbia pazienza! Facciano silenzio e mi lascino fare l'ufficio mio!

Ripeto che la prima parte, quella riguardante la sospensione della discussione dello articolo 10, è concordata, come ha detto l'onorevole relatore.

Non si è d'accordo invece sull'altra parte della proposta, cioè che si discutano immediatamente gli articoli 23 e 24, perchè si è proposto tanto dal relatore, che dal ministro, di continuare la discussione dell'articolo 11 e del 12 fino al 23. Questa era la questione.

Chimirri, *relatore*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Chimirri, *relatore*. Avevamo consentito per amore di concordia di tenere in sospeso l'articolo 10, a condizione di discutere gli articoli seguenti; ma poichè codesto temperamento non fu accolto, la Commissione respinge la proposta della quale l'onorevole presidente ha dato lettura.

Presidente. Dunque metto in votazione la proposta dell'onorevole Luzzatto Riccardo, che rileggo:

« Propongo che si sospenda la discussione dell'articolo 10, discutendosi, invece, prima e subito gli articoli 23 e 24. »

Questa proposta non è accettata nè dal Governo nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è respinta*).

Veniamo ora all'articolo 10.

Primo iscritto sull'articolo 10 è l'onorevole Pavia.

Non essendo presente perde la sua iscrizione.

L'onorevole Michelozzi ha facoltà di parlare per isvolgere i seguenti emendamenti:

Al comma 3° sostituire alle parole di 360 giorni *le parole:* stabilito nel caso d'inabilità permanente assoluta.

Al comma 5° sostituire alla parola quattro *la parola* cinque.

Michelozzi. Le parole che ieri pronunziò l'onorevole ministro di agricoltura e commercio equivalgono, presso a poco, per gli autori degli emendamenti al « Lasciate ogni speranza, voi che entrate. »

L'onorevole relatore poi fece un po' da

Virgilio e disse: Provate a traghettare l'onda di Lete.

Ecco perchè io mi permetto di svolgere questi due emendamenti, i quali, senza alterare minimamente la economia e l'armonia delle disposizioni raccolte nell'articolo 10, non fanno che migliorare l'assicurazione per gli operai.

Questi due emendamenti a me pare corrispondano esattamente alla necessità delle cose. Il primo è al comma 3° e si riferisce alla indennità nel caso di inabilità temporanea.

Il disegno di legge dice: Quando per un infortunio vi ammalate, voi avrete tante giornate di salario quante corrispondono a non più di 360 giorni dell'anno. Ora può avvenire che, mentre per un caso d'infortunio il quale produce inabilità assoluta al lavoro permanente, può l'assicurato avere una somma ragguardevole, un povero operaio ammalato, quando è arrivato al 360° giorno, per quanto la sua malattia perduri, non ha più nulla. Mi pare che basti citare questo semplice esempio perchè la onorevole Commissione e l'onorevole ministro possano considerare tutta l'importanza del mio emendamento, il quale non perturba minimamente l'economia dell'articolo 10, e non fa che stabilire che il massimo dell'indennità in questi casi possa arrivare sino al massimo per la inabilità permanente od assoluta al lavoro.

L'altro emendamento consiste in questo: al comma 5° sostituire le parole *cinque annui salari* alle parole *quattro annui salari.*

Io comprendo benissimo quello che possono rispondermi il ministro e il relatore. Questa anzi è una obbiezione che è stata fatta a quelli, che hanno proposto quello che propongo io in altri Parlamenti quando presso altre Nazioni si è discussa questa materia. Il caso di morte, si è detto, non può paragonarsi al caso d'inabilità assoluta e permanente, perchè quando l'operaio muore c'è uno di meno da far campare. Questo, fortunamente, in Italia non è stato detto, anzi è stato detto il contrario, perchè nell'ordinamento del 1888 in forza della legge sulla Cassa Nazionale per le assicurazioni è stato parificato il caso di morte al caso d'inabilità assoluta.

Infatti una famiglia, la quale resti privata del capo, è in condizione forse peggiore di quando ha un capo reso inabile, perchè il capo, per quanto reso inabile, ha sempre una importanza grande per la famiglia; può portarvi sempre quelle forze intellettuali ed anche morali che pur costituiscono patrimonio domestico.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a proporre questi due emendamenti, i quali, ripeto, non perturbano affatto la economia dell'articolo 10 ed anzi mirano a renderne più armoniche le varie parti, pur sodisfacendo alle esigenze della equità.

Presidente La facoltà di parlare spetta all'onorevole Berenini per isvolgere il seguente emendamento sottoscritto anche dagli onorevoli Zavattari, Socci, Bertesi, Basetti, Vendemini, Pastore, Moscioni, Brunicardi, Bovio, Marcora.

« Art. 10. Le indennità assicurate agli operai in caso d'infortunio dovranno essere misurate sulla importanza effettiva del danno da liquidarsi a norma del regolamento di cui all'articolo 27 della presente legge, e non potranno mai essere inferiori all'importo integrale delle giornate di lavoro per tutto il periodo della inabilità temporanea, e ad una rendita corrispondente a venti anni di lavoro in caso di morte o di invalidità permanente.

« Nel caso di morte la indennità, sotto forma di un capitale corrispondente alla rendita preindicata, sarà devoluta agli eredi secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime. »

Berenini. Il fatto che io debbo svolgere su questo articolo 10 il mio emendamento, dà perfettamente ragione alla domanda dell'onorevole Riccardo Luzzatto, di anticipare la discussione dell'articolo 23, domanda non molto ragionevolmente, mi si permetta di dirlo, respinta dalla Camera.

L'onorevole Luzzatto, validamente appoggiato dall'onorevole Bonacci, aveva data una ragione così persuasiva della necessità di anticipare la discussione dell'articolo 23, che io non comprendo come il Ministro, che aveva già consentito alla sospensiva, perchè la trovava ragionevole, dovesse poi credere menomata tale ragionevolezza dalle necessità di discutere subito, e prima d'ogni altro, questo articolo 23. Perchè è precisamente in questo articolo 10 che si rivela la necessità di saper prima ciò che si saprebbe e si discuterebbe troppo tardi: perchè noi dobbiamo essere certi, quando si discute della misura della indennità dovuta dalle Società

assicuratrici, della estensione che a questa legge si vuol dare; se essa sostituisce, o meno, il diritto comune, se, cioè, nonostante l'assicurazione, l'impresario è obbligato a rifondere il danno alla stregua della legge comune, dell'articolo 1151 del Codice civile, ove ricorra non solo il dolo (chè non è neanche il caso di parlarne) ma anche semplicemente la colpa.

Questa ricerca è così essenziale che costituisce davvero il caposaldo della legge, il principio sopra il quale soltanto potrebbe farsi una feconda discussione, e presenta una quistione la risoluzione della quale verrà a dire al paese se questa legge è stata fatta effettivamente a vantaggio del lavoro, degli operai o sia stata fatta invece a vantaggio delle assicurazioni e degl'imprenditori. Perchè convien bene che noi, (anche se la Camera ha creduto di differire la discussione dell'articolo 23 a suo posto), convien bene che noi di ciò che in quell'articolo si tratta, formiamo oggetto di discussione in questo momento. Perchè sarebbe veramente assurdo che io dovessi sostenere il mio emendamento in base ad una mera ipotesi, questa: che la Camera effettivamente creda di escludere dalla responsabilità dell'imprenditore anche la colpa e la colpa grave; la Camera, cioè, pensi di votare così come è scritto l'articolo 23, mentre invece a tale articolo 23 tanto io quanto l'onorevole Bonacci abbiamo presentato un emendamento, che darà alla legge la sua vera, esatta, umanitaria funzione.

Io dichiaro subito, però, che ho poca fede di condurre in porto un qualsiasi emendamento a questa legge, perchè produce, dobbiamo pur dirlo, un'impressione per lo meno melanconica il fatto costantemente ripetutosi, e da parte del Governo e da parte della Commissione, di dichiarazioni di questa guisa: « Sappiamo che la legge è imperfetta, sappiamo che essa contiene delle lacune, sappiamo che la legge non è precisa e che il tale o il tale altro emendamento rappresenterebbero il meglio, o l'ottimo, o fosse anche soltanto il buono, ma intanto, siccome urge di condurla in porto, e siccome essa, nella forma onde noi l'abbiamo presentata, ha già ricevuto la sanzione, diremo così preventiva, del Senato, così *noli me tangere*, par che essa dica, perchè un emendamento anche lieve che vi si introduca può condurla a frangersi contro lo scoglio di una discussione senatoria.

Orbene, io non comprendo codesto modo di argomentare, allorquando si tratta non di condurre in porto una legge qualsiasi, ma di condurre in porto una legge buona, e di dare alla legislazione del lavoro una legge, la quale davvero risponda alle esigenze odierne del lavoro stesso, la quale davvero dia al lavoro, che chiede di esser difeso validamente contro l'infortunio, quella protezione che esso giustamente reclama.

E qui mi permetta l'onorevole relatore che io gli dica che, quantunque egli abbia larga messe di studi, corredo di dottrina e d'indagini intorno a codesta legge ed ai dati statistici che la suffragano, io, nella modestia della mia persona, mi sento di sfidarlo a questo: lo sfido ad esaminare se davvero questa legge, lungi dal farci fare anco solo un passo innanzi nella via del progresso, non rappresenti invece un regresso a tutto danno dell'operaio, in quanto esso viene sottratto anche a quella protezione che oggi (dobbiamo dirlo ad onore della magistratura italiana) è stata sufficientemente data dalla legge comune, con una certa larghezza, il più delle volte, interpretata. Poichè sarebbe più utile statistica di quella esposta ieri dall'onorevole Chimirri, intorno ai milioni che l'industria verrebbe a pagare come premio dell'assicurazione, quell'altra degli infortuni avvenuti in Italia, in un certo periodo di tempo, e delle riparazioni che ad essi furon date in virtù della legge civile, per vedere intanto, stando nel campo delle cifre, se la cifra pagata dalla industria, a risarcimento dell'infortunio a norma della legge comune, non sia una cifra forse superiore a quella, che si pagherebbe annualmente come premio d'assicurazione; e per vedere se l'operaio, una volta che questo disegno diventasse davvero legge dello Stato, non si troverebbe a peggior partito d'oggi.

Non siamo in un'aula di tribunale, nè lecito è portare innanzi a voi, che ben le conoscete, le sentenze della magistratura in proposito. Ma l'onorevole Chimirri, avvocato valorosissimo, insegna a me indubbiamente quante sentenze si hanno, ad interpretazione e ad applicazione degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile, le quali dànno all'operaio la completa reintegrazione del danno sofferto, il completo integrale risarcimento dell'infortunio.

Questo per il dolo, pel quale si fa eccezione, questo per la colpa e grave e lieve.

Voglio aggiungere anzi, tanto si va facendo maggiore la convinzione mia, e lo dico all'onorevole Bonacci, che al suo emendamento, che pur mi è tanto simpatico, e che collima perfettamente col mio, io preferisco l'emendamento dell'onorevole Rossi Milano, il quale sottopone completamente la responsabilità dell'impresario alla guarentigia del diritto comune, quando si tratta d'infortunio derivante da mero caso fortuito, o da caso indipendente affatto dalla volontà attiva o passiva dell'imprenditore.

Ora, se così è, se oggi l'operaio colpito da disastro nel lavoro, trova nelle leggi comuni una tutela così larga ed efficace, per quanto si riferisce alla negligenza, all'imperizia, alla colpa, al dolo, io non veggo, non solo l'utilità, ma il progresso, anche lieve, in una legge la quale venga a parificare la colpa grave e la colpa lieve al caso fortuito; cosicchè, mentre da una parte voi porgete la mano all'operaio colpito dall'infortunio per sollevarlo, anche quando l'infortunio è conseguenza di caso fortuito, dall'altra parte invece (e ciò rappresenta il caso più frequente), me lo sottraete alla legge comune per ciò che riguarda la colpa, ed in tutti quei casi nei quali ha avuto fino ad oggi, ed avrebbe in seguito il completo ed integrale risarcimento del danno sofferto.

È per questo che quando io leggeva l'articolo 10 del disegno di legge, e trovavo che pel caso d'inabilità permanente, pel caso di inabilità temporanea, pel caso di morte, la somma dovuta dalla Società assicuratrice, la misura in sostanza della indennità, era indubbiamente al disotto del danno effettivamente patito, e di gran lunga al disotto, io compresi, dovetti supporre, fermandomi alla lettura del disegno di legge a questo punto, che di assicurazione non si doveva parlare che pel caso fortuito, per l'*accidens*, per quella causa qualsiasi, la quale non fosse attribuibile a colpa dell'impresario.

Ed allora si poteva discutere ragionevolmente, anche sulle basi dell'articolo 10, perchè, è certo, secondo la legislazione comune, in questi casi di fortuità l'operaio non avrebbe risarcimento di sorta. È un vantaggio, poteva pensarsi, che noi portiamo ad esso, consacrandogli un diritto nell'obbligatorietà dell'assicurazione imposta all'imprenditore. Ma quando (e l'onorevole ministro e l'onorevole Chimirri non potranno che darmi ragione, io penso, nell'intimo della loro coscienza) quando anche nei casi di colpa lieve o grave, e tanto più se grave, nei quali, si potrebbe tanto facilmente richiamare l'applicazione del diritto comune, l'indennità, che oggi egli richiede ed ottiene in una misura congrua al danno e che è liquidata in ragione del danno effettivamente patito, viene invece sostituita anch'essa da quest'altra, che è *a priori* determinata dall'articolo 10, io domando a qualsiasi uomo imparziale e sereno, se effettivamente questa legge non costituisca la garanzia dell'imprenditore contro il rischio dell'industria, che, allo stato odierno delle leggi e della giurisprudenza, può fargli capitare sulle spalle un dì o l'altro il debito di un risarcimento ingente, e che colla nuova legge verrebbe eliminato col semplice corrispettivo di un premio annuale calcolato sopra una media evidentemente bassa, perchè congrua alla misura massima dell'indennità prevista dallo stesso articolo 10. Io domando, se vi potrà essere un operaio in Italia il quale si tenga lieto di questa legge, il quale possa tenersi pago e lieto di prendersi, a vece delle 10 mila, delle 20 mila e talvolta anco delle 50 mila lire, che in ragione del danno vengono oggi dalla magistratura liquidate, le 1,500, le 2,000 lire, le quattro, le cinque annate di salario?

È dunque codesto un disegno di legge, che rappresenti un passo innanzi sulla via, che pareva esso si volesse tracciare, di miglioramento delle classe operaie?

Già abbiamo nella discussione generale detto abbastanza per quanto riguarda l'estensione della legge alle classi varie dei lavoratori; e l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione ci hanno risposto: se mai, provvederemo con altre leggi e alle malattie professionali ed agli infortuni dell'industria agricola ed a tutta quell'altra serie di necessità che sono venute mano mano rivelandosi e denunciandosi dall'uno e dall'altro oratore.

E sta bene. Io deploro che una legge sugli infortuni del lavoro, che viene dopo quelle simili di altri Stati, che sono venuti passando gradatamente per quegli stadi, per i quali voi volete passare oggi, debba anch'essa procedere dal punto da cui le altre procedettero e non partire dal punto a cui le altre sono arrivate.

Ma, a parte ciò (io debbo necessariamente deplorare questo sistema), anche stando nel campo ristretto nel quale voi avete posta

la legge, almeno essa sia intera, completa e sopratutto sincera e corrisponda agli scopi per i quali l'avete proposta.

L'osservazione, che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro potranno farmi è questa: ma voi vedete che, mentre da un lato l'operaio colpito da infortunio per colpa dell'impresario si va a trovare a disagio con la legge nuova, è vero d'altra parte che l'operaio, il quale non avrebbe avuta ragione di ottenere nemmeno una lira di risarcimento prima di questa legge, oggi la ottiene.

Quindi, per una certa virtù di compensazione, l'operaio va a trovarsi, in media, meglio di quello che non si trovasse prima. Ma, d'altra parte, anche l'imprenditore che prima correva l'alea grandissima del risarcimento integrale del danno all'operaio, ed era sgravato d'ogni responsabilità per l'infortunio accidentale, oggi invece va a subire un danno costante e permanente. Ecco la virtù compensatrice, che dà il carattere d'equità a questa legge.

È questa la risposta che l'onorevole relatore della Commissione darebbe subito alle mie osservazioni; ma io mi permetto di richiamare il ministro e la Commissione ai principî sui quali questa legge si governa. Non è una legge di transazione che voi ci date, non è e non deve essere una legge che si inspiri a meri criteri pietosi e benefici, che entri nell'ordine della pubblica beneficenza. È una legge governata da principî giuridici, se non antichi, nuovi, pei quali all'antico diritto, che solo nel caso della colpa faceva sorgere la responsabilità, fosse essa colpa grave, fosse essa la colpa aquiliana o la più moderna colpa contrattuale, viene sostituito il diritto sorgente dal rischio professionale; dottrina così valorosamente sostenuta nelle sue pubblicazioni dal collega Fusinato, e che in questa legge dovrebbe trovare, e si pretendeva da noi, giustamente, che trovasse la sua esatta, la sua corretta applicazione.

Una volta che voi mi concedete, che il rischio professionale è qualche cosa di inerente alla industria come la pelle all'organismo umano; una volta che voi mi ammettete che l'infortunio sul lavoro è il parassita che ha inseguito il lavoro costantemente, dai primi tempi in cui esso si presentava nelle forme più rudimentali e più semplici a questo nuovo, nel quale gli elementi e gl' istrumenti del lavoro si sono resi più perfetti; dal momento che voi riconoscete che questo parassita del lavoro l'ha inseguito dall'epoca in cui (come dice un egregio scrittore che tratta di questa materia) si adoperava il coltello di selce fino a questa in cui si adopera la sega circolare, dall'epoca in cui si adoperava la sedia portatile per trasportare le persone ed il tronco d'albero per farne il burchiello per attraversare le acque, fino all'ora in cui abbiamo i piroscafi e le ferrovie; dal momento che riconoscete questo, riconoscete conseguentemente che l' industria deve annoverare fra le sue perdite necessarie così il logoramento della macchina strumento, come il logoramento della persona, che dà sè stessa al lavoro e che diventa nel sistema economico che ci governa, nè più, nè meno, che uno strumento del lavoro; dal momento che riconoscete questo, non è più una concessione che fate all'operaio, quando gli affermate il diritto a un risarcimento, anche nel caso in cui il danno derivi da causa fortuita e possa essere esclusa la colpa del proprietario o imprenditore; ma è un diritto inerente al lavoro; perchè anche quello che si chiama il caso fortuito, anche quello che si chiama accidente, indipendente dalla colpa e dal dolo dell'impresario, è pur sempre qualcosa che deriva necessariamente dalle condizioni naturali del lavoro; e per questo voi non concedete nulla, non date una legge di equità, ma date e dovete dare una legge di giustizia.

Non è un principio di pietà e di sentimento umano che voi esplicate, ma è un alto principio giuridico, nato col lavoro, ma resosi manifesto col perfezionamento dei mezzi di lavoro, col progresso delle industrie d'ogni genere.

È così, onorevole Chimirri: e quindi l'obbiezione, la risposta, che eravate ben pronto a dare alla mia osservazione non regge più; perchè non dovete andare a ricercare la ragione dei compensi per giustificare la legge, ma dovete unicamente seguire l'esatta esplicazione del principio, che abbiamo posto.

E però voi non mi dovete fare una legge sugli infortuni del lavoro, che contempli il danno, derivante dalla imprevidenza, dalla colpa grave o dalla negligenza massima dell'imprenditore; non mi dovete fare una legge che contempli per nessuna guisa nè diretta, nè indiretta, il dolo dell' imprenditore, ma dovete fare una legge che governi puramente e semplicemente l'infortunio, derivante

dal lavoro per sè stesso, per le condizioni naturali sue: ed allora avrete un principio solo, a governo della vostra legge. Ma quando mettete insieme e il danno, che deriva dalla colpa, e il danno, che deriva dalle condizioni naturali del lavoro, voi vi trovate nella necessità di esplicare contemporaneamente due diversi principii giuridici; ed allora nasce la confusione, quando la legge non si sdoppi e non governi per diversa guisa l'uno e l'altro genere di infortuni.

La confusione di questi principii ci dà i temperamento, ci dà un *quid*, che è giuridicamente informe, che non risponde nè all'uno nè all'altro principio; e questo è il caso della legge presente.

Gli è perciò, che io, ritenendo, e credo non erroneamente, che questa debba essere semplicemente la legge dell'infortunio sul lavoro, trovavo non corretto, non giuridico, permettetemi che ripeta questa parola, che si dovesse *a priori* stabilire una misura d'indennità all'operaio che ha sofferto nel lavoro; perchè allora voi riconoscete il principio a metà; voi venite a dire: solleviamo in parte questo sventurato, che fu colpito dal lavoro, ma non leviamolo completamente in piedi.

Quando l'operaio è morto per causa non dipendente dalla volontà dell'imprenditore, che sarebbe dolo, non dalla sua negligenza grave o lieve, che sarebbe colpa, casi questi contemplati dal Codice civile; ma per una delle tante impreviste ed imprevidibili accidentalità, per cui ogni umana previsione è impossibile, egli, che non ha avuto parte nè diretta nè indiretta, nè attiva nè passiva al danno che lo coglie, dev'essere interamente indennizzato; altrimenti voi me lo assomigliate ad una macchina nel vero senso della parola. Quando una macchina è logora, ma è in tali condizioni ancora per cui possa essere rabberciata e adoperata, quella macchina, riattata, è adoperata dall'impresario. Se invece, perchè guasta nè suoi ingranaggi, l'impresario si avvede che più sarebbe il danno che il vantaggio della riparazione, egli getta la macchina ai ferri vecchi, la scompone e la vende per pochi soldi.

Altrettanto si viene a fare dell'operaio quando, non per colpa o per dolo dell'imprenditore, ma per ragione del lavoro, si logora tal quale come si è logorata una macchina; allora con 1500 lire lo mandate a spasso.

Ogni suo lamento lo soffocate, perchè la legge comune non vale più nulla per lui, ed egli deve accontentarsi di cotesta misera indennità.

Ha contribuito egli al danno?

Abbiamo detto di no, perchè altrimenti la Commissione potrebbe, e con un certo criterio di equità, considerare il caso in cui la colpa concorrente o grave dell'operaio potesse rendere meno evidente e, tenuto conto delle diverse condizioni morali e intellettuali, neutralizzare la causale del danno derivato dalle sole condizioni del lavoro. Ma quando questa colpa concorrente dell'operaio non ci sia assolutamente, voi non potete mettere a contributo l'operaio facendogli pagare in parte il danno sofferto. Mi pare dunque che l'articolo così come è scritto nel disegno di legge applichi in un modo che mi permetto di chiamare assolutamente non equo, o iniquo, ciò che torna lo stesso, quell'altro principio per il quale la Commissione, postasi dinnanzi la questione se all'assicurazione debba concorrere o no anche l'operaio, l'ha risoluta negativamente.

La Commissione ha detto: l'operaio non concorra nel pagare il premio di assicurazione: vi concorra invece nel sopportare l'infortunio lievissimo, vale a dire, vi concorra nel sopportare quell'infortunio che produca una malattia di una durata non eccedente i dieci giorni. Ecco il contributo che voi imponete, come si legge nella relazione, all'operaio.

Ebbene, a me pare che altrettanto, senza che lo si dica, si venga a fare con l'articolo 10; cioè, che coll'assicurazione obbligatoria l'infortunio venga a rappresentare una quantità preventivabile nel bilancio annuale dell'impresario, ma, d'altra parte, non gravi completamente sopra di lui, gravi anche sopra l'operaio; perchè, qualunque sia la causa del danno, l'operaio deve essere soltanto per un terzo, per un quarto o per un quinto risarcito, non essendo mai vero che la misura della indennità corrisponda alla misura esatta del danno sofferto.

Ho già detto, mi sembra, abbastanza, perchè la Camera abbia perfettamente compreso qual'è il criterio, che mi ha consigliato a scrivere e a proporre l'emendamento mio all'articolo 10; ma la Camera ha anche indubbiamente, una volta di più, compreso come non sia possibile decidere la questione, che è nel mio emendamento, se non siasi

prima decisa quell'altra, che è essenziale, sulla responsabilità civile coesistente colla assicurazione e gli altri emendamenti proposti all'articolo 23.

Perchè quando la Camera delibererà che, effettivamente, questa legge non contempla mai l'infortunio, che deriva non solo da dolo ma anche da colpa, e sia pure dalla sola colpa grave, ma soltanto l'infortunio derivante dalle condizioni naturali del lavoro, allora il mio emendamento potrebbe anche subire qualche correlativa modificazione.

Distinguete, io dico, e distingueremo; ma la distinzione non la veggo nella legge; veggo, anzi, la confusione.

Però, *rebus sic stantibus*, io, non potendomi in questo momento preoccupare di quello che diverrà l'articolo 23, ma, dovendo supporre anzi che questo articolo non si modifichi nel senso da me propugnato, sostengo nella sua forma precisa il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. L'onorevole collega Berenini ha dato ragione dal punto di vista giuridico, del suo emendamento. Io mi limiterò ad esporvi la mia impressione in ordine all'ammontare dell'indennità, che la Commissione propone pel caso d'infortunio; e parlerò, secondo il mio solito, alla buona, limitandomi a sottoporvi qualche caso pratico.

Supposto che la media dei salari per i lavoranti della città sia in Italia di 720 lire all'anno (e badate bene che secondo la vostra statistica sarebbe di 465, ma io voglio abbondare, e prendere la media più favorevole) voi coll'articolo 10 stabilite in caso di morte una indennità pari a quattro salari annui, e cioè 2880 lire, pari ad una rendita annua di 115 lire in ragione del 4 per cento. So che voi siete uomini di cuore. Orbene, credete voi forse di avere con 2880 lire pagato abbastanza la vita di un uomo morto sul lavoro? Nel caso poi di una mutilazione, di una ferita, di una malattia, che renda l'operaio inabile al lavoro per tutta la vita, allora voi proponete di dare all'operaio cinque volte il salario, e cioè (prendendo sempre per base la media superiore al vero di lire 720) un capitale di 3600 lire, pari a 144 lire di rendita all'anno.

Voi dunque all'operaio, che cade vittima del lavoro, date 144 lire di rendita all'anno, mentre ad un soldato, che si ferisce alle manovre, date il doppio.

Ora io dico: Perchè voi, che siete uomini di cuore, fate all'operaio un trattamento così diverso da quello, che fate al soldato?

Voi mi direte che nel caso del soldato è lo Stato che paga, mentre nel caso dell'operaio l'indennità va a carico dell'industriale che paga il premio.

Ma io, nella mia qualità di lavoratore, conosco la maggior parte degl'industriali lombardi, e so che originariamente erano tutti poveri, mentre oggi sono tutti ricchi.

Perciò noi sosteniamo che il premio da darsi a chi è colpito da infortunio sul lavoro dev'essere nella misura di venti anni di salario, vale a dire 1134 lire di rendita annua al 4 per cento, in caso di morte, e di venticinque anni di salario, vale a dire 1278 lire di rendita annua, in caso di invalidità permanente al lavoro che lo rende per tutta la vita incapace per sè e per i suoi.

Se fate una legge diversa, fate una legge falsa, e noi non l'accettiamo.

Parlerò ora brevemente della aggiunta proposta dalla Commissione.

La Commissione propone a questo articolo 10 quanto io aveva proposto all'articolo 1°, che parmi fosse la sede più adatta, in ordine all'obbligo della prima assistenza medica.

Ora, se la Commissione avesse accettato il mio emendamento nella forma come era stato da me formulato, io di buon grado avrei accettato la sua proposta; mentre, invece, così com'è redatta, sono costretto a criticarla.

La Commissione parla in questa sua aggiunta dei casi d'infortunio « le cui conseguenze abbiano una durata maggiore di dieci giorni... » Ma come si fa a stabilire se l'infortunio avrà la durata di 10 o di 20 giorni, se non c'è il medico che lo dichiara? Evidentemente questa dichiarazione non potrà farla che il medico.

Perciò vorrei che fosse tolta affatto questa limitazione.

In secondo luogo non posso assolutamente ammettere che si stabilisca che la spesa per queste prime cure non potrà eccedere le lire cinquanta, come propone la Commissione.

Supponiamo che si tratti della frattura delle gambe o delle braccia, e che siano necessari degli apparecchi, i quali da soli costano 40 lire; in questo caso limitare alla spesa di 50 lire l'obbligo delle prime cure

da parte dell'industriale diviene una vera derisione.

Io avevo proposto una formula molto più semplice: avevo proposto che si dicesse solamente che l'industriale dev'essere obbligato alla prima cura medica. Se il relatore avesse accettato questa mia formula, ogni confusione sarebbe stata evitata.

Ma v'è di più, secondo la proposta della Commissione, il capo o esercente l'industria sarà rimborsato di queste spese dall'istituto assicuratore.

Ora con ciò si fa una ripetizione affatto inutile. Perchè già il secondo comma dell'articolo 15 dispone così:

« Una parte dell'indennità dovuta per inabilità temporanea potrà dal presidente del tribunale civile essere assegnata al capo od esercente dell'industria che con preordinati mezzi di assistenza o in altro modo avrà provveduto, a proprie spese, alla cura dell'operaio. »

Per tutte queste considerazioni prego dunque la Commissione e l'onorevole ministro poichè hanno accolto il concetto che l'industriale sia tenuto alle prime cure mediche, di voler esprimere addirittura questo loro pensiero nella forma, che io avevo proposto nel mio emendamento; forma, che ha, a parer mio il vantaggio di esser più breve e nello stesso tempo più chiara, e tale da non dar luogo a questioni.

L'onorevole relatore, parlando nella discussione generale, ha detto che i sentimenti religiosi sono affievoliti nel nostro paese. Udendo queste sue parole mi sono rammentato che egli è un fervido credente della religione, che è menzionata nel primo articolo del nostro Statuto. Credo quindi che conoscerà anche i consigli dati dal capo della religione cattolica. Ebbene, il capo dei cattolici ha detto che i padroni debbono essere più umani coi proprî operai; e con ciò è implicitamente venuto a riconoscere che umani non sono. A me pare dunque che questa legge sugli infortuni avrebbe dovuto essere larga quanto più era possibile, e non così limitata e circoscritta. E confesso che, vedendo l'onorevole relatore difendere così tenacemente l'interesse degl'industriali, mi vien fatto di pensare: è vero, vi sono dei padroni che non sono umani cogli operai!

Quello che a me fa una penosa impressione, si è che la Camera non voglia riconoscere che l'obbligo di prestare le prime cure mediche è stabilito principalmente nell'interesse dell'assicuratore e dell'industriale, mentre d'altra parte rappresenta l'adempimento di un dovere di umanità, perchè tutti dobbiamo soccorrere il nostro simile in caso di disgrazia. Ho detto che quest'obbligo è stabilito principalmente nell'interesse dell'industriale; ed infatti, provvedendo subito e bene alle cure più urgenti, diminuisce il numero dei giorni di impedimento al lavoro; è stabilito poi anche nell'interesse dell'assicuratore, perchè, invece di un forte indennizzo, questi ne pagherà uno molto minore.

Citerò all'onorevole relatore un fatto solo. Alla stazione di Milano in questi ultimi giorni è morto un sottocapostazione; ed è morto appunto perchè mancava alla stazione la cassetta medica con l'occorrente per fare subito una prima medicazione. Si dovette perciò trasportare quel poveretto all'ospedale; ma quando giunse all'ospedale era morto. Sapete ora che cosa pagherà la Società delle ferrovie Mediterranee? Non pagherà solamente due o tre mila lire, perchè assai più costa una vita umana; pagherà molte e molte migliaia di lire; e questo per aver fatto mancare i soccorsi immediati.

Se dunque stabiliremo per legge quest'obbligo di prestare i primi e più urgenti soccorsi, molte vite saranno risparmiate e si eviteranno anche molte liti.

Io dunque insisto perchè in caso di morte l'indennità sia pari a venti anni di salario, ed a venticinque in caso di inabilità permanente; ed insisto poi perché, per ciò che concerne i soccorsi d'urgenza, invece dell'aggiunta proposta dalla Commissione, si accetti l'emendamento, che io avevo proposto all'articolo primo.

Presidente. Il seguito della discussione è rimandato a domani.

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dare lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanze pervenute alla Presidenza.

Di Sant'Onofrio, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, se intenda provvedere perchè, anche in Italia, sia introdotto nelle ferrovie il servizio dei viaggi di an-

data e ritorno a prezzo ridotto, con la validità di quindici giorni, dai Capiluogo di Provincia alla Capitale.

« Clementini. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro ed altri, cui spetti competenza nella materia, per conoscere il loro pensiero intorno al progetto del Porto di Roma.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa i suoi intendimenti intorno al richiamo in servizio, man mano che si faranno posti, degli impiegati del Genio Civile, che vennero messi in disponibilità.

« Del Giudice. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri circa gl'intendimenti del Governo per la costruzione di un acquedotto nelle Puglie, specialmente nell'interesse della provincia di Lecce.

« Vischi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio intorno ai criteri di ordine politico e giuridico, che hanno consigliato il ministro Guardasigilli a rispondere, in nome di lui, alla sua odierna interrogazione in modo affatto contrario al dritto vigente per ciò che riguarda la insequestrabilità degli stipendi degl'impiegati.

« Magliani. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri circa gli intendimenti del Governo per il trattato di commercio con la Russia.

« Sciacca della Scala ».

Presidente. Le interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del Regolamento.

Quanto alle interpellanze, i ministri a cui sono rivolte dichiareranno se e quando intendano rispondere.

È pervenuta inoltre alla Presidenza la seguente mozione:

« La Camera delibera una inchiesta parlamentare sul modo come procedono le cose nei luoghi dove si fa scontare il domicilio coatto.

« Imbriani-Poerio, Socci, Rossi-Milano, Mercanti, Turrisi, Celli, Zavattari, Pantano, Barzilai, N. Fulci, Garavetti, Florena, Capruzzi, Mazza, Contarini, De Amicis. »

Si stabilirà poi il giorno in cui questa mozione dovrà essere svolta.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta, sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue sul consuntivo del Ministero del tesoro per l'esercizio 1894-95.

Presenti e votanti	214
Maggioranza	108
Voti favorevoli	165
Voti contrari	49

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue sul conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1894-95.

Presenti e votanti	216
Maggioranza	109
Voti favorevoli	168
Voti contrari	48

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno per l'esercizio 1894-95.

Presenti e votanti	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli	167
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni su altri capitoli del bilancio della spesa delle finanze per l'esercizio 1895-96:

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Voti favorevoli . . . 168
Voti contrari 51

(*La Camera approva*).

Maggiore assegnazione per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio 1894-95:

Presenti e votanti 218
Maggioranza 110
Voti favorevoli 163
Voti contrari 55

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sul bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli . . 160
Voti contrari . . . 57

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni su altri del bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti . . . 216
Maggioranza 109
Voti favorevoli. . 168
Voti contrari . . 48

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1895-96:

Presenti e votanti 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli . . 172
Voti contrari 45

(*La Camera approva*).

Maggiori assegnazioni per provvedere al saldo di spese residue sul conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 1894 95:

Presenti e votanti 217
Maggioranza 109
Voti favorevoli. . . 173
Voti contrari. . . . 44

(*La Camera approva*).

La seduta termina alle 18.35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Merello per aggregazione del comune di Escalaplano alla pretura di San Nicolò Gerrei;

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Fulci Nicolò per modificazioni alla legge elettorale politica.

3. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1895-96. (201)

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1895-96. (202)

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1895-96. (208)

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: Degli infortuni sul lavoro. (60)

Discussione dei disegni di legge:

5. Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1895-96. (145)

6. Avanzamento del Regio esercito (Approvato dal Senato). (216)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97.

8. Modificazioni alle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885, n. 2922 e 17 luglio 1890, n. 6955. (61)

9. Maggiore assegnazione di lire 140,000 nella parte straordinaria di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1895-96, per la costruzione di locali ad uso della dogana del porto di Genova, ed approvazioni di riduzioni per una somma corrispondente sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo. (223)

10. Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1895-96. (226)

11. Annullamento di un antico credito del patrimonio dello Stato. (175)

12. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (59)

13. Avanzamento nei corpi militari della regia marina. (80)

14. Spese straordinarie da inscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97. (163)

15. Modificazioni alle leggi sui diritti catastali. (167)

16. Provvedimenti riguardanti la marina mercantile. (97)

17. Sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle scuole superiori del Regno. (67) (*Urgenza*)

18. Concessione della vendita del chinino a mezzo delle rivendite dei generi di privativa. (172)

19. Collocamento a disposizione dei prefetti del Regno. (211)

20. Autorizzazione della spesa di lire 340,000 da inscriversi nel bilancio Tesoro 1895-96 per tacitazione di un credito della Società di Navigazione Generale Italiana. (186)

21. Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 sull'esercizio 1895-96, per la costruzione di un edificio per la dogana e per la caserma della Guardia di Finanza in Cagliari. (222)

22. Esecuzione di opere complementari nel porto di Licata. (196)

23. Aggregazione del Comune di Castelvetere Valfortore (Benevento) al Mandamento di Colle Sannita. (236)

24. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, di cedere alcuni capitali all'Amministrazione ospitaliera di Roma. (187)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di revisione

Roma, 1896. — Tip. della Camera dei Deputati.